

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 11 Maggio 2009 N. 13**

Modifica alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e successive modificazioni ed integrazioni.

pag. 275

LEGGE REGIONALE 11 Maggio 2009 N. 14

Modifiche alle leggi regionali recanti disposizioni relative alla Centrale regionale di acquisto.

pag. 276

LEGGE REGIONALE 11 Maggio 2009 N. 15

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni) e alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro).	pag. 279
LEGGE REGIONALE 11 Maggio 2009 N. 16 Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale.	pag. 281
LEGGE REGIONALE 11 Maggio 2009 N. 17 Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1994, n. 13 (Tutela del patrimonio storico sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale).	pag. 291
LEGGE REGIONALE 11 Maggio 2009 N. 18 Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	pag. 292
CORTE D'APPELLO DI GENOVA Sentenza 29 aprile 2009 n. 468 nel procedimento in grado d'appello promosso da Oliva Pietro contro Falciani Graziano (pubblicazione ai sensi dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).	pag. 340

LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2009 N. 13

Modifica alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 bis della l.r. 31/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione può avviare le procedure concorsuali per l'affidamento di servizi di trasporto ferroviario aventi le caratteristiche di cui all'articolo 18 ter, anche nelle more del perfezionamento delle procedure di trasferimento dei beni mobili ed immobili strumentali al servizio medesimo, trasferiti alla Regione ai sensi del d.lgs. 422/1997.

2 ter. Per le funzioni istruttorie di carattere tecnico-amministrativo finalizzate al perfezionamento delle procedure di cui al comma 3, la Regione si avvale del soggetto aggiudicatario del servizio di trasporto ferroviario, ferma restando l'adozione dei provvedimenti amministrativi da parte degli enti pubblici competenti.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 11 maggio 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2009, N. 13

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale su iniziativa della Giunta regionale in data 31 marzo 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 445;*
- b) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 31 marzo 2009;*
- c) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dalla I Commissione consiliare nella seduta del 22 aprile 2009;*
- d) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 28 aprile 2009;*
- d) *la legge regionale entra in vigore il 4 giugno 2009.*

2. RELAZIONE AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Benvenuti U.)

il presente disegno di legge, oggi sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, interviene a modifica e integrazione della legge regionale n. 31 del 1998, concernente la materia del trasporto pubblico locale, al fine di garantire il rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Il decreto legislativo n. 422 del 1997, che prevede il conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti nella materia in oggetto, dispone, infatti, all'articolo 18, l'obbligo di ricorrere alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio, allo scadere, ormai prossimo, del periodo transitorio concesso ai sensi della norma del decreto appena citata.

La modifica in discussione è mirata, pertanto, a consentire l'effettuazione della gara di affidamento del servizio di trasporto ferroviario relativo alla linea Genova – Casella, nelle more del perfezionamento delle procedure di trasferimento dei beni mobili ed immobili strumentali al servizio medesimo, avviate già a partire dall'anno 2000, ma per la cui definitiva formalizzazione è necessario un verbale di consegna all'esito della procedura di regolarizzazione dei beni.

Si auspica che il disegno di legge, approvato a maggioranza dalla I Commissione consiliare con l'astensione dei Gruppi di opposizione, possa ottenere il consenso da parte dell'Assemblea legislativa, allo scopo di provvedere all'adeguamento della disciplina regionale ai precetti imposti dalla normativa nazionale.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *La legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 è pubblicata nel B.U. 23 settembre 1998, n. 12;*
- *Il decreto legislativo 19 luglio 1997 n. 422 è pubblicato nella G.U. 10 dicembre 1997, n. 287.*

LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2009 N. 14

Modifiche alle leggi regionali recanti disposizioni relative alla Centrale regionale di acquisto.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga**

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007))

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi standardizzabili degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, la Regione costituisce la Centrale regionale di acquisto."
2. Al comma 5 ter dell'articolo 7 della l.r. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: "alla struttura regionale competente in materia di gare e contratti" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".
3. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: "la struttura regionale competente in materia di gare e contratti predispone, di concerto con le altre strutture regionali competenti," sono sostituite dalle seguenti: "la Regione predispone".
4. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: "alla Regione ed agli enti di cui all'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "agli Enti del Servizio Sanitario Regionale".

5. Il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
6. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: "per la Regione e" e le parole: "mentre è facoltativa per gli enti di cui all'articolo 7 i quali possono aderire, secondo le modalità stabilite dalla Centrale regionale di acquisto, a singole convenzioni mediante la emissione di ordinativi di fornitura ovvero al sistema delle convenzioni mediante provvedimento dell'organo di vertice dell'amministrazione; in tal caso, detti enti si obbligano, per il periodo di tempo indicato nel medesimo provvedimento, ad avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Centrale regionale di acquisto e contribuiscono all'analisi del fabbisogno di beni e servizi standardizzabili di cui all'articolo 8, comma 3" sono soppresse.
7. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

Articolo 2

(Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2003))

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modifiche e integrazioni le parole: "possono aderire" sono sostituite dalle seguenti: "così come individuati con provvedimento della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)), ad esclusione di quelli di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, e gli Enti strumentali della Regione aderiscono".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 sono inseriti i seguenti:
 - "1 bis. Gli Enti locali e le altre Pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale possono aderire alle gare bandite o ai contratti stipulati di cui al comma 1.
 - 1 ter. Ai fini della stipulazione dei contratti di cui al comma 1 si tiene conto dei parametri prezzo-qualità contenuti nelle convenzioni quadro stipulate dalla Consip S.p.A. ai sensi della vigente normativa."

Articolo 3

(Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria))

1. Dopo la lettera i ter) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 42/2006 e successive modifiche ed integrazioni è inserita la seguente:
"i quater) Centrale regionale di acquisto."

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni))

1. L'articolo 5 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 11 maggio 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2009, N. 14

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale su iniziativa della Giunta regionale in data 31 marzo 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 446;*
- b) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 31 marzo 2009;*
- c) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dalla I Commissione consiliare nella seduta del 22 aprile 2009;*
- d) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 2009;*
- d) *la legge regionale entra in vigore il 4 giugno 2009.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Miceli A.)

il presente disegno di legge, oggi sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, interviene sulla normativa in tema di Centrale regionale d'acquisto al fine di adeguare la stessa a esigenze di carattere organizzativo necessarie per un migliore funzionamento del sistema in oggetto.

In particolare, l'articolo 1 introduce le modifiche necessarie per rendere la Centrale regionale d'acquisto una centrale di committenza esclusivamente dedicata agli Enti del Servizio sanitario regionale, in considerazione della necessità di dotarsi di uno strumento fornito di professionalità adeguate alle esigenze di beni e servizi standardizzabili peculiari del settore sanitario. Ne consegue che la Centrale non opererà per gli Enti territoriali, per gli altri Enti del Settore regionale allargato, per gli Enti strumentali della Regione e per le altre Pubbliche amministrazioni con sede nel territorio regionale, anche in considerazione della riconducibilità alla spesa comune o della natura specifica ma non standardizzabile degli acquisti relativi al fabbisogno di tali Enti.

L'articolo 2 è finalizzato alla razionalizzazione della spesa comune relativa i beni e servizi che gli Enti esclusi dall'operatività della Centrale acquisiscono al di fuori delle convenzioni stipulate con Consip s.p.a., introducendo un meccanismo di centralizzazione in capo alla Regione che, mediante l'adesione di tali Enti alle gare o ai contratti stipulati dalla stessa, non comporta maggiori oneri per la spesa pubblica.

L'articolo 3 prevede l'inserimento della Centrale regionale d'acquisto tra gli Enti appartenenti al Sistema Informativo Regionale Integrato e, infine, l'articolo 4 dispone la necessaria abrogazione della norma contenuta nell'articolo 5 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, che risulterebbe altrimenti in contrasto con le leggi regionali vigenti così come modificate dagli articoli precedenti.

Si auspica che il disegno di legge, approvato a maggioranza dalla I Commissione consiliare, possa ottenere il consenso da parte dell'Assemblea legislativa, allo scopo di consentire una opportuna razionalizzazione del sistema degli acquisti in via informatica.

Relazione di minoranza (Consigliere Morgillo L.)

Il presente disegno di legge ci vede contrari e fortemente critici.

A nostro avviso è l'ennesimo esempio degli sprechi posti in atto dalla attuale Giunta regionale.

Il provvedimento in esame cerca di correggere gli errori di impostazione di un Organismo che non mai ha dato risultati: infatti, dalla sua costituzione ad oggi non è mai stato realizzato un acquisto centralizzato e gli Enti strumentali e collegati della Regione che avrebbero dovuto servirsene non se ne sono avvalsi, preferendo altre modalità e canali.

Oggi la Regione cerca di correre ai ripari ma, in realtà, la sostanza rimane invariata: siamo di fronte al solito baraccone, creato per dislocare un Direttore Generale e 3 Dirigenti, dove ad oggi l'unico a dispo-

ne è un non dirigente.

Non è chiara, inoltre, la strategia della Regione in materia di centralizzazione degli appalti delle Aziende sanitarie.

Infatti, da sempre è stato contestato l'appalto sulla centralizzazione del calore, da sempre vengono criminalizzati da parte della Regione i sistemi di global service e, dunque, non si comprende quale sarebbe la tipologia di acquisti che dovrebbero essere centralizzati e gestiti da questo Organismo.

Finché non ci sarà chiarezza di idee e di obiettivi nessun organismo potrà realizzare un buon lavoro.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 è pubblicata nel B.U. 4 aprile 2007, n. 8.

Nota all'articolo 2

- La legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 è pubblicata nel B.U. 14 maggio 2003, n. 8;
- La legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 è pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2006, n. 1;
- La legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 è pubblicata nel B.U. 4 aprile 2007, n. 8.

Nota all'articolo 3

- La legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 è pubblicata nel B.U. 27 dicembre 2006, n. 19;

Nota all'articolo 4

- La legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 è pubblicata nel B.U. 12 marzo 2008, n. 2;
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è pubblicata nella G.U. 2 maggio 2006, n. 100, S.O..

LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2009 N. 15

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni) e alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti:
 - “1 bis. All'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) presso gli istituti o gli enti abilitati al rilascio, provvede il dirigente di cui al comma 1, anche attraverso strumenti informatici.
 - 1 ter. Nelle procedure relative a contratti a carattere continuativo e periodico, il DURC è acquisito, nelle forme di cui al comma 1 bis, quando intercorrano più di centottanta giorni tra la stipula del contratto ed il primo stato di avanzamento dei lavori o tra il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi.

Verificandosi tali evenienze il DURC è acquisito d'ufficio nei successivi trenta giorni decorrenti dalla scadenza dei predetti periodi.

1 quater. Gli adempimenti di acquisizione del DURC di cui al comma 1 ter sono, altresì, estesi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture contemplate all'articolo 24.”.

Articolo 2

(Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro))

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 30/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “il documento unico di regolarità contributiva” sono sostituite dalle seguenti: “acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva, anche attraverso strumenti informatici, conformemente alla vigente normativa statale e regionale”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 11 maggio 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2009, N. 15

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale su iniziativa della Giunta regionale in data 31 marzo 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 447;*
- b) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 31 marzo 2009;*
- c) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza, con emendamenti, dalla I Commissione consiliare nella seduta del 22 aprile 2009;*
- d) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 2009;*
- d) *la legge regionale entra in vigore il 4 giugno 2009.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Veschi M.)

il presente disegno di legge, oggi sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, interviene ad integrazione della legge regionale n. 5 del 2008, concernente la disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006).

L'intervento normativo riguarda, in particolare, la semplificazione delle modalità di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), obbligatoria per attestare la regolarità tecnico-professionale con riferimento all'adempimento degli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti dell'Inps e dell'Inail da parte degli operatori economici affidatari di appalti.

Tali previsioni si rendono necessarie a seguito dell'emanazione, a livello nazionale, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito nella legge n. 2 del 2009, che introduce disposizioni di semplificazione nell'ottica

del sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa, a cui la Regione si conforma con le modifiche in oggetto.

In sede di esame della I Commissione il testo è stato emendato al fine di dettare una disciplina omogenea relativamente a tutte le fattispecie in cui la Regione è tenuta ad acquisire il DURC e, in particolare, a quelle di erogazione di contributi e agevolazioni ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 2007.

Si auspica che il disegno di legge, approvato a maggioranza dalla I Commissione consiliare con l'astensione dei Gruppi di opposizione, possa ottenere il consenso da parte dell'Assemblea legislativa, allo scopo di prevedere misure di semplificazione conformi alla novellata normativa nazionale.

Relazione di minoranza (Consigliere Morgillo L.)

Anticipiamo fin d'ora il nostro voto di astensione, nonostante i risultati a nostro avviso parzialmente condivisi raggiunti in sede di esame Consiliare.

Ciò nonostante sia stato eliminato l'insostenibile onere a carico delle imprese, di dovere presentare il DURC per ogni fattura, con tutti gli oneri che ne derivano per gli imprenditori che erano costretti ad esibirlo, e nonostante sia stato modificato il provvedimento in modo da semplificare la procedura, introducendo le variazioni di cui al nuovo articolo 1bis, che prevede che sia ora il Dirigente ad acquisire il DURC all'inizio del contratto.

Tale modifica, da noi condivisa, ha permesso di eliminare una disposizione che fino ad ora ha fortemente penalizzato le imprese.

Riteniamo comunque di esprimere un voto di astensione per protesta, perché la Giunta regionale e l'attuale maggioranza si ostina a non voler procedere alla modifica di un'altra legge regionale, la 30 del 2007 "Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro", che prevede che non possano essere erogati contributi da parte della Regione alle aziende che non siano in regola con il DURC, senza alcuna distinzione tra i vari casi. Molte aziende pertanto si lamentano delle difficoltà di potere accedere ai contributi regionali.

Tale situazione motiva, dunque, il nostro voto di astensione.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 è pubblicata nel B.U. 12 marzo 2008, n. 2;*
- *Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è pubblicata nella G.U. 2 maggio 2006, n. 100, S.O..*

Nota all'articolo 2

- *La legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 è pubblicata nel B.U. 22 agosto 2007, n. 14.*

LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2009 N. 16

Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Proroga graduatorie delle procedure selettive per la progressione verticale)

1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2010 le graduatorie delle procedure selettive per la progressione verticale del personale indette dalla Regione Liguria, già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 30 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))

1. L'articolo 30 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 30

(Controllo sugli atti)

1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi di cui al comma 2 degli Enti di gestione delle aree protette è esercitato dalla Giunta regionale in ordine alla verifica di conformità degli stessi alle leggi statali e regionali. E' esclusa ogni valutazione di merito.
2. Sono sottoposti al controllo di cui al comma 1 i seguenti atti:
 - a) statuti e relative modifiche ed integrazioni;
 - b) bilanci, assestamento e conti consuntivi.
3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione. Per gli atti di cui al comma 2, lettera b), il termine è a pena di decadenza.
4. Gli atti soggetti a controllo divengono esecutivi se entro quaranta giorni dalla trasmissione la Giunta regionale non invia all'ente interessato un provvedimento motivato di annullamento. Tale termine è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.”.

Articolo 3

(Modifica alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“5 bis. I finanziamenti a favore dei Sistemi turistici locali, qualora si configurino quali aiuti alle imprese, sono concessi nei limiti e con le modalità della disciplina del regime “de minimis”, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).”.

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari))

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “Tali strutture” sono sostituite dalle seguenti: “Le nuove strutture” e dopo la parola: “immobiliare” è inserita la seguente: “catastale”.
2. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 2/2008, le parole: “Per le strutture di nuova realizzazione” sono soppresse.
3. Al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 2/2008, dopo la parola: “Regione,” è inserita la seguente: “anche”.
4. Al comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 2/2008, le parole: “sino al 31 dicembre” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il termine massimo del 31 dicembre”.
5. Al comma 4 dell'articolo 71 della l.r. 2/2008, le parole: “sino al 31 dicembre” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il termine massimo del 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, secondo quanto disposto e con le modalità previste dal medesimo”.
6. Al comma 7 dell'articolo 71 della l.r. 2/2008, le parole: “sino alla data del 31 dicembre” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il termine massimo del 31 dicembre”.
7. Al comma 1 dell'articolo 72 della l.r. 2/2008, le parole: “sino al 31 dicembre” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il termine massimo del 31 dicembre”.

Articolo 5**(Modifica alla legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 (Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all'attuazione delle politiche comunitarie))**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 44/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
"1 bis. Le modifiche di carattere non sostanziale ai programmi già approvati con Decisione della Commissione europea sono approvate dalla Giunta regionale qualora la disciplina comunitaria di settore non richieda l'adozione di una nuova Decisione della Commissione europea o la modifica della Decisione di approvazione del programma."

Articolo 6**(Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio))**

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 21 della l.r. 9/2000, sono inseriti i seguenti:
"7 bis. La Giunta regionale approva le modalità per l'elezione dei referenti e per la loro partecipazione alle attività di raccordo di cui al comma 7, sentita la Commissione consiliare competente.
7 ter. Ai referenti di cui al comma 7 e ai loro sostituti la Regione riconosce il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio delle proprie funzioni di referenti del volontariato."

Articolo 7**(Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2006, n. 37 (Interventi regionali per la valorizzazione dei percorsi pedonali comunali di particolare interesse paesistico-culturale (creuze)))**

1. L'articolo 3, della l.r. 37/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Articolo 3**(Modalità e criteri per la concessione dei contributi)**

1. La Giunta regionale definisce con apposito bando a cadenza triennale modalità e criteri per la concessione dei contributi ai Comuni tenendo conto nella definizione della graduatoria in particolare dei seguenti criteri:
 - a) maggiore utilizzazione pubblica;
 - b) interesse storico-culturale dell'intervento;
 - c) urgenza ed entità qualitativa e quantitativa dell'intervento;
 - d) immediata cantierabilità dell'opera;
 - e) uso di materiali tradizionali.
2. Il bando di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nel sito informatico della Regione Liguria.
3. I Comuni, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, inviano alla Regione le richieste di contributo rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 1, relativamente a non più di un intervento per Comune e a non più di tre interventi per i Comuni capoluogo.
4. La graduatoria degli interventi ammessi a contributo è approvata dalla Giunta regionale ed ha validità triennale."
2. L'articolo 5 della l.r. 37/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Articolo 5**(Norma transitoria)**

1. La graduatoria di cui al bando relativo agli anni 2007-2008, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 877 del 27 luglio 2007, mantiene validità fino all'esaurimento delle risorse finanziarie rese disponibili nel capitolo 1151 "Contributi per la valorizzazione dei percorsi comunali di particolare

interesse paesistico-culturale (creuze)", U.P.B. 3.203 "Interventi per il recupero dei valori tradizionali del paesaggio ligure", a valere sul bilancio 2009."

Articolo 8

(Commissione regionale per la formulazione delle proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici)

1. Ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici)) e successive modificazioni ed integrazioni, è istituita la Commissione regionale per la formulazione delle proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del Codice.
2. La Commissione è composta da:
 - a) il Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale e paesistica, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) il Dirigente della Struttura regionale Tutela del Paesaggio, o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;
 - c) il Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici o suo delegato;
 - d) il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, o suo delegato;
 - e) il Soprintendente per i Beni Archeologici della Liguria, o suo delegato;
 - f) un esperto in materia di tutela del paesaggio, designato dalla Facoltà di Architettura dell'Università di Genova;
 - g) un esperto in materia di tutela del paesaggio, designato dalla Federazione degli Ordini degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Liguria;
 - h) un rappresentante delle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, nominato dal Presidente della Regione su terne presentate dalle medesime associazioni;
 - i) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali.
3. La Commissione, che dura in carica cinque anni, è nominata con decreto del Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale e paesistica, entro quarantacinque giorni dalla scadenza.
4. Il componente della Commissione di cui al comma 2, lettera i), è convocato e partecipa alle sedute della Commissione medesima, oltretutto nei casi ivi previsti, anche qualora il Presidente lo ritenga necessario in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno e, in entrambi i casi, ha diritto di voto.
5. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le determinazioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le astensioni equivalgono a voto negativo.
6. Il Presidente può invitare alle relative sedute, senza diritto di voto, coloro che abbiano partecipato all'istruttoria della pratica nonché altri esperti, la cui presenza sia ritenuta opportuna per la natura dei beni e delle località da tutelare. La Commissione procede all'audizione dei Sindaci dei Comuni interessati o loro delegati.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente regionale.
8. Nessun compenso è dovuto dalla Regione ai componenti della Commissione regionale.
9. In prima applicazione, la Commissione regionale è nominata con decreto del Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale e paesistica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 9

(Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio))

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "la Regione" sono sostituite dalle seguenti: "la Giunta regionale".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:
"1 bis. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale può provvedere direttamente ovvero nominare un commissario ad acta."
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie possono partecipare, tramite rilascio della concessione temporanea di posteggio, anche gli hobbysti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono, in modo del tutto sporadico ed occasionale, beni provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività di hobbysti, ad eccezione del settore abbigliamento.
2 ter. I soggetti di cui al comma 2 bis devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e devono, altresì, dichiarare preventivamente, sotto la propria responsabilità, la loro condizione di venditori non professionali.
2 quater. Si considerano venditori non professionali coloro che partecipano, fino ad un massimo di dodici volte all'anno, alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie.
2 quinquies. Il Comune, nella programmazione e nel regolamento comunale di cui all'articolo 36, stabilisce le relative disposizioni di attuazione e le modalità operative per garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater.
2 sexies. Ai soggetti di cui al comma 2 bis, per i quali sia stata accertata la falsità delle dichiarazioni di cui al comma 2 ter, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, viene interdetta, dal momento dell'accertamento, la partecipazione a tutte le fiere promozionali e le manifestazioni straordinarie del territorio regionale."
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 55 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:
"2 bis. In caso di mancata adozione del Piano di cui al comma 2 da parte dei Comuni, la Giunta regionale può sostituirsi, ai sensi dell'articolo 8, anche mediante l'adozione di un Piano contenente criteri generali applicabili a tutti i Comuni inadempienti. Le disposizioni regionali hanno efficacia fino all'adozione da parte dei Comuni del Piano di cui al comma 2."
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 71 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:
"5 bis. Qualora i Comuni non adottino il Piano di localizzazione di cui al comma 1 trovano applicazione i criteri stabiliti dalla programmazione regionale di cui all'articolo 70. Le disposizioni regionali hanno efficacia fino all'adozione del Piano da parte dei Comuni."

Articolo 10

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2009))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 43/2008, è inserito il seguente:
"1 bis. Non è considerata spesa di consulenza ai sensi del presente articolo il conferimento di incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari."
2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 43/2008, sono aggiunte le parole: "ovvero per attività di stima degli immobili di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale)."

Articolo 11

(Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2000, n. 21 (Interventi per lo sviluppo della piccola e media impresa e integrazione alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 (Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese)))

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 21/2000 le parole: "che non usufruiscono di benefici previsti dai programmi di intervento comunitari. Tali aree sono individuate dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 6" sono abrogate.

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 21/2000, dopo le parole: "e le imprese artigiane di produzione", sono inserite le seguenti: "e di servizi".
3. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 21/2000 è abrogato.
4. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 21/2000 è sostituito dal seguente:
"3. Gli incentivi sono cumulabili con analoghe agevolazioni pubbliche nei limiti fissati dalla normativa comunitaria vigente."
5. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 21/2000 le parole: "per l'intero senza oneri," sono soppresse.
6. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 21/2000 è soppresso.
7. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 21/2000 le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "presente articolo" e le parole: "(Decisione della Commissione Europea 96/C 68/06 del 6 marzo 1996)" sono sostituite dalla seguente: "vigente".
8. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 21/2000 le lettere a) e b) sono abrogate.
9. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 21/2000 le parole: "alla produzione" sono soppresse.
10. Il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 21/2000 è abrogato.

Articolo 12 (Cessione dei crediti)

1. La cessione dei crediti vantati da un'impresa nei confronti della Regione e degli enti costituenti il settore regionale allargato, di cui siano cessionari una banca o un intermediario finanziario ex articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
2. La cessione dei crediti di cui al comma 1 è efficace e opponibile alla Regione qualora sia stata comunicata dalla banca o dall'intermediario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 13 (Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:
"1 bis. La Regione, al fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini idrografici, provvede al riordino del reticolo idrografico esistente sul territorio regionale, anche sulla base delle risultanze della pianificazione di bacino. La Giunta regionale definisce criteri ed indirizzi di gerarchizzazione del reticolo idrografico."

Articolo 14 (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "non inferiore al trenta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al cinquanta per cento".

Articolo 15 (Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione delle Autorità d'ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)))

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 39/2008, è inserito il seguente:
"3 bis. L'Osservatorio, istituito presso il dipartimento competente in materia di ambiente, si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) per il monitoraggio

nonché per la gestione e la raccolta dei dati. I costi dell'Osservatorio sono posti a carico della tariffa dell'Autorità d'ambito.”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 39/2008 è inserito il seguente:

“4 bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:

“4 bis. Per le attività inerenti il controllo e la vigilanza dell'ambiente marino e costiero ARPAL può avvalersi dell'Osservatorio Ligure marino per la Pesca e l'ambiente (OLPA).”.

Articolo 16

(Interventi a favore della conservazione della memoria storica degli eventi di terrorismo)

1. La Regione riconosce il valore e l'utilità delle attività di conservazione della memoria storica degli eventi di terrorismo, quale strumento di stimolo della coscienza civile e sociale, nonché di prevenzione di simili tragici eventi.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione sostiene l'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo e dell'Eversione Contro l'Ordinamento Costituzionale dello Stato (AIVITER), favorendo l'istituzione di una sede sul territorio ligure e l'avvio e lo svolgimento delle attività previste dallo statuto, con particolare riguardo alle attività sociali, di divulgazione e custodia della memoria storica degli eventi di terrorismo.
3. Gli interventi previsti dal presente articolo sono realizzati secondo la normativa e le procedure di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari).

Articolo 17

(Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)))

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni sono inseriti i seguenti:
 - “5 bis. Il prezzo di vendita determinato con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non può essere inferiore al 50 per cento del valore minimo definito dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) gestito dall'Agenzia del Territorio ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
 - 5 ter. La Giunta regionale nell'ambito dei criteri previsti dall'articolo 22, comma 1, può individuare specifiche modalità applicative con riferimento ai valori fissati nel comma 5 bis.”.
2. Al comma 6 dell'articolo 24 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “il valore di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “il valore di cui al comma 5 bis”.
3. Dopo l'articolo 28 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

“Articolo 28 bis

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9)

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 9/1998 è sostituito dal seguente:

“3. Il rapporto di lavoro dell'Amministratore unico è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile alla sua scadenza.”.

Articolo 18

(Modifica alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale))

1. Dopo l'articolo 17 della l.r. 21/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente:

**“Articolo 17 bis
(Valorizzazione e dismissione di beni immobili pubblici mediante conferimento a fondi comuni
di investimento immobiliare)**

1. Al fine di favorire il processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di fondi di investimento immobiliare ai quali possono essere conferiti o trasferiti beni immobili di proprietà della Regione.
2. Ai fondi di cui al comma 1 possono essere conferiti o trasferiti beni immobili anche di proprietà di altri enti pubblici aventi sede nel territorio regionale qualora ne facciano richiesta.
3. Alla costituzione dei fondi di cui al comma 1, alla definizione delle procedure per la gestione e il funzionamento dei fondi medesimi, all'individuazione dei beni da conferire o trasferire ai fondi, siano essi di proprietà regionale o di altri enti pubblici, provvede la Giunta regionale con proprio provvedimento.
4. Al conferimento o al trasferimento di beni immobili ai fondi di cui al comma 1, nonché alla gestione dei fondi medesimi e ad ogni altra operazione ad essa conseguente si applica la vigente normativa tributaria in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.”.

**Articolo 19
(Intervento straordinario per la mobilità)**

1. A seguito dell'evento franoso avvenuto nel marzo 2009 sulla tratta stradale costiera di collegamento tra i Comuni di Noli e di Finale Ligure, la Giunta regionale è autorizzata, nel limite di spesa di euro 30.000,00, a stipulare appositi accordi con i gestori autostradali, al fine di consentire soluzioni alternative per la mobilità.

**Articolo 20
(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:
 - dell'articolo 6, si provvede, ai sensi della l.r. 9/2000, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio, alle Unità Previsionali di Base 8.102 “Attività di Protezione civile di previsione e di prevenzione” e 8.105 “Spese per l'estinzione degli incendi boschivi”;
 - dell'articolo 16, comma 2, si provvede, ai sensi della l.r. 12/2006, con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio, all'U.P.B. 10.101 “Fondo per le politiche sociali”;
 - dell'articolo 19, si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio 2009, all'U.P.B. 5.103 “Spese connesse ad interventi infrastrutturali diversi”.

**Articolo 21
(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 11 maggio 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2009, N. 16

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale Claudio Burlando, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 128 in data 27 febbraio 2009;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in 3 marzo 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 434;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio e alle Commissioni consiliari II, IV e VI ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio, alla II Commissione anche ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 3 marzo 2009;*
- d) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente nella seduta del 6 aprile 2009;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente nella seduta dell'8 aprile 2009;*
- f) *la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente nella seduta dell'8 aprile 2009;*
- g) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 15 aprile 2009;*
- h) *la II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, si è espressa favorevolmente a maggioranza con un emendamento alla norma finanziaria, nella seduta del 24 aprile 2009;*
- i) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 2009;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 21 maggio 2009.*

2. RELAZIONE AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Veschi M.)

il presente disegno di legge, oggi sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, interviene, nel rispetto dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, per far fronte all'esigenza di adeguamento della normativa regionale, attraverso opportune integrazioni o modifiche rese necessarie a causa di mutamenti del quadro legislativo nazionale in alcuni casi e per esigenze di carattere procedurale ed organizzativo in altri.

In sede di I Commissione, competente per l'esame in sede referente in virtù della natura sostanzialmente istituzionale del provvedimento, la Giunta regionale ha presentato diversi emendamenti al disegno di legge, allo scopo di recepire ulteriori necessità di adeguamento e miglioramento della vigente normativa di settore. Sono stati, inoltre, presentati alcuni emendamenti da parte dei Gruppi di maggioranza e di quelli di minoranza. In conformità alle determinazioni assunte in UPI, si è ritenuto, stante il carattere eccezionale del ricorso all'"omnibus", di condizionare l'ammissibilità di emendamenti alla attinenza delle modifiche a leggi regionali già oggetto del disegno di legge e alla sussistenza di ragioni di contingenza o urgenza o adeguamento normativo, al fine di evitare un ampliamento incontrollato della sfera di azione inizialmente programmata. Dalla valutazione degli emendamenti alla luce dei suddetti criteri, è derivata l'opportunità di riassegnare alcuni di essi come autonomi disegni di legge.

Al fine di un migliore approfondimento delle norme oggetto del c.d. omnibus, sono stati espressi, ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento Interno, i pareri preventivi delle Commissioni consiliari II, IV e VI per le rispettive parti di competenza, tutti con esito favorevole a maggioranza.

Entrando nel merito del disegno di legge, si evidenziano, tra gli interventi normativi predisposti, l'istituzione della Commissione regionale per la formulazione delle proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici, in attuazione del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (articolo 9), la previsione delle modalità di attuazione dei poteri sostitutivi conferiti alla Regione dal testo unico in materia di commercio (articolo 10), l'adeguamento della normativa in tema di interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese all'abolizione della zonizzazione nella programmazione comunitaria 2007-2013 (arti-

colo 12), la disciplina della cessione di crediti vantati dalle imprese nei confronti della Regione (articolo 13), l'intervento a favore della conservazione della memoria storica degli eventi di terrorismo attraverso il sostegno dell'Associazione italiana vittime del terrorismo e dell'eversione (articolo 17), le disposizioni inerenti il prezzo di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e le relative modalità di applicazione (articolo 18) e la disciplina tendente a favorire il processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico in conformità alla normativa nazionale (articolo 19).

Si auspica che il disegno di legge, approvato a maggioranza con l'astensione dei Gruppi di opposizione, e sul quale la II Commissione ha espresso, anch'essa a maggioranza, il previsto parere di compatibilità, possa ottenere un ampio consenso da parte dell'Assemblea legislativa, allo scopo di consentire alla Regione Liguria di conformare la propria legislazione ai mutamenti introdotti a livello nazionale e di apportare gli adeguamenti connessi alle citate esigenze di carattere procedurale ed organizzativo.

Relazione di minoranza (Consigliere Abbundo N.)

Ritengo che all'interno di questo veicolo legislativo non tutte le normative modificate contengono reali elementi di urgenza di intervento.

Ed, altresì, in alcuni casi, le soluzioni individuate non ci sono parse le più opportune in base alle problematiche esistenti.

Relazione di minoranza (Consigliere Marcenaro M.)

Ritengo che all'interno di questo disegno di legge non tutte le normative modificate contengono reali elementi di urgenza di intervento.

Inoltre, in alcuni casi, le soluzioni individuate non ci sono parse le più opportune in base alle problematiche esistenti.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 2

- *La legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 1995, n. 5 - suppl. ord..*

Nota all'articolo 3

- *La legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 è pubblicata nel B.U. 4 ottobre 2006, n. 14.*

Nota all'articolo 4

- *La legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 è pubblicata nel B.U. 13 febbraio 2008, n. 1.*

Nota all'articolo 5

- *La legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 è pubblicata nel B.U. 30 agosto 1995, n. 14.*

Nota all'articolo 6

- *La legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 2000, n. 4.*

Nota all'articolo 7

- *La legge regionale 1° dicembre 2006, n. 37 è pubblicata nel B.U. 13 dicembre 2006, n. 18.*

Nota all'articolo 8

- *Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pubblicata nella G.U. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.;*
- *La legge 6 luglio 2002, n. 137 è pubblicata nella G.U. 13 gennaio 2007, n. 10.*

Nota all'articolo 9

- *La legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 è pubblicata nel B.U. 3 gennaio 2007, n. 1.*

Note all'articolo 10

- *La legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 è pubblicata nel B.U. 24 dicembre 2008, n. 18;*
- *La legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 è pubblicata nel B.U. 6 giugno 2007, n. 11.*

Note all'articolo 11

- La legge regionale 22 marzo 2000, n. 21 è pubblicata nel B.U. 12 aprile 2000, n. 7;
- La legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 è pubblicata nel B.U. 24 agosto 1994, n. 19;
- La legge 5 ottobre 1991, n. 317 è pubblicata nella G.U. 9 ottobre 1991, n. 237, S.O.

Note all'articolo 12

- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è pubblicato nella G.U. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.;
- Il decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297 è pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2006, n. 299.

Nota all'articolo 13

- La legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 è pubblicata nel B.U. 14 luglio 1999, n. 10;

Nota all'articolo 14

- La legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 è pubblicata nel B.U. 6 giugno 2007, n. 11.

Note all'articolo 15

- La legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39 è pubblicata nel B.U. 29 ottobre 2008, n. 15;
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

Nota all'articolo 16

- La legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 è pubblicata nel B.U. 31 maggio 2006, n. 8.

Note all'articolo 17

- La legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 è pubblicata nel B.U. 14 luglio 2004, n. 6;
- La legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 è pubblicata nel B.U. 1 aprile 1998, n. 5;
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è pubblicato nella G.U. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.;
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 è pubblicata nella G.U. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

Nota all'articolo 18

- La legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 è pubblicata nel B.U. 6 giugno 2007, n. 11.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Affari della Presidenza - Settore Affari Istituzionali Giuridici e Legislativi.

LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2009 N. 17

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1994, n. 13 (Tutela del patrimonio storico sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga**

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1994 n. 13 (Tutela del patrimonio storico sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale))

1. Nell'articolo 2 della l.r 13/1994 le parole: “dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”.

Articolo 2
(Modifica all'articolo 4 della l.r. 13/1994)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 13/1994, è aggiunta la seguente:
"b bis) catalogazione, ordinamento, digitalizzazione, nonché interventi conservativi e di restauro del patrimonio storico, iconografico, bibliografico e documentale dei soggetti di cui al comma 1."
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 13/1994 le parole: "I contributi di cui alla lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "I contributi di cui alle lettere b) e b bis)".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 11 maggio 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
11 MAGGIO 2009, N. 17

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa del Consigliere Tirreno Bianchi, in data 26 marzo 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 441;
- b) è stata assegnata alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 27 marzo 2009;
- c) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Antonino Miceli, Lorenzo Basso, Ubaldo Benvenuti, Michele Boffa, Ezio Chiesa, Luigi Cola, Minella Mosca, Vito Vattuone e Moreno Veschi, in data 31 marzo 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 444;
- e) è stata assegnata alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 31 marzo 2009;
- f) La V Commissione consiliare ha elaborato ed approvato all'unanimità il testo unificato delle proposte di legge nn. 441 e 444 in data 23 aprile 2009;
- h) è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 aprile 2009
- e) la legge regionale entra in vigore il 4 giugno 2009.

NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 21 marzo 1994, n. 13 è pubblicata nel B.U 30 marzo 1994, n. 8

LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2009 N. 18

Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I
PRINCIPI E FUNZIONI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

CAPO I
PRINCIPI E FINALITÀ

Articolo 1
(Principi)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'articolo 2, comma 2, lettera l), dello Statuto, pone la persona al centro delle politiche educative, dell'istruzione e della formazione e garantisce la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. La Regione garantisce altresì l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione secondo le vigenti disposizioni normative.
2. La Regione concorre a garantire i livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione quale fondamento necessario per il conseguimento del successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro, in condizioni di pari opportunità di genere, etnia, scelte civili e religiose.
3. La Regione determina l'allocazione delle funzioni amministrative in coerenza con il principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione e favorisce l'integrazione di sistema e gli apporti funzionali di soggetti del terzo settore e di privati.
4. La Regione, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione, riconosce il ruolo prioritario della famiglia nel processo educativo dei figli e riconosce altresì la funzione delle associazioni dei genitori all'interno della Sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche al fine della valorizzazione delle differenze e delle identità individuali.

Articolo 2
(Sistema educativo regionale)

1. La presente legge disciplina il Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, delle disposizioni comunitarie e nazionali ed in correlazione con le politiche regionali relative al diritto allo studio, al lavoro, all'inclusione e alla promozione sociale.
2. Ai fini della presente legge, il "Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento" (di seguito Sistema educativo regionale) è costituito dall'insieme dei percorsi, dei servizi e delle opportunità educative di istruzione e di istruzione e formazione professionale erogati dalle Istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi, funzionale all'espansione e alla conseguente generalizzazione dell'offerta formativa e di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita, nonché gli interventi relativi a supportare le persone nella formulazione e nell'attuazione consapevole delle proprie scelte formative e professionali.
3. La Regione e gli Enti locali sostengono la valorizzazione dell'autonomia scolastica e perseguono il rafforzamento dell'offerta formativa, anche attraverso azioni di orientamento scolastico-formativo e professionale, favorendo inoltre l'articolazione del sistema educativo nel suo complesso nell'intero territorio regionale, con particolare attenzione alle aree deboli ed ai territori montani.

Articolo 3
(Finalità)

1. La Regione, in conformità alle disposizioni nazionali generali in materia, istituisce un unico Sistema educativo regionale con l'obiettivo di integrare i diversi percorsi educativi e realizzare le seguenti finalità:
 - a) sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli organismi formativi affinché ogni singo-

- la persona possa trovare nel Sistema educativo regionale le risposte formative adatte alla propria realizzazione;
- b) facilitare l'accesso al Sistema educativo regionale, attraverso un ambiente di apprendimento aperto tutta la vita (longlife learning) e settori di apprendimento ampi e gratificanti (widelife learning);
 - c) favorire l'interazione del Sistema educativo regionale mediante il rafforzamento dei collegamenti tra ricerca, alta formazione ed innovazione per lo sviluppo delle imprese e mediante lo sviluppo della cooperazione, della mobilità e degli scambi a livello europeo;
 - d) promuovere standard di qualità dell'offerta formativa mediante l'innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta;
 - e) favorire la crescita della cultura tecnica e professionale sviluppando in particolare la formazione professionale quale servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta;
 - f) agevolare il percorso formativo ed il successivo inserimento in attività lavorative di soggetti a rischio di esclusione sociale o con disabilità particolari e promuovere la realizzazione di iniziative per favorire ed accompagnare l'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti a rischio di marginalità e a rischio di esclusione, integrate con le politiche sociali e del lavoro;
 - g) supportare interventi finalizzati al miglioramento qualitativo del Sistema educativo regionale.

Articolo 4 (Soggetti del Sistema educativo regionale)

1. Sono soggetti attivi del Sistema educativo regionale, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, sulla base dei principi di sussidiarietà e adeguatezza:
 - a) la Regione, titolare delle funzioni di cui all'articolo 5;
 - b) le Province, che svolgono le funzioni di cui all'articolo 6;
 - c) i Comuni, che svolgono le funzioni di cui all'articolo 7;
 - d) le istituzioni scolastiche autonome (ISA);
 - e) gli organismi di formazione accreditati secondo quanto disposto dall'articolo 75;
 - f) la comunità scolastica, formata dagli studenti, dai docenti e dagli operatori del Sistema educativo regionale e dalle famiglie.

CAPO II RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Articolo 5 (Funzioni della Regione)

1. La Regione svolge le seguenti funzioni:
 - a) programmazione, indirizzo, coordinamento ed attuazione delle politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere unitario su base regionale;
 - b) definizione degli indirizzi per la programmazione, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, del Sistema educativo regionale, della rete scolastica, dell'offerta complessiva e coordinata d'istruzione e formazione;
 - c) suddivisione, sulla base anche delle proposte degli Enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti territoriali ottimali funzionali al miglioramento dell'offerta formativa complessiva;
 - d) definizione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e in riferimento al Sistema educativo regionale, dei requisiti di accesso, degli standard qualitativi, delle linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati nonché delle figure professionali, delle qualifiche e delle qualificazioni corrispondenti;
 - e) promozione del coordinamento e dell'integrazione tra l'Università e il sistema impresa, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e l'attivazione di reti di Istituzioni scolastiche autonome (ISA) e organismi formativi per iniziative di formazione superiore o di poli formativi;

- f) attuazione, in raccordo con le istituzioni scolastiche ed universitarie, di programmi di aggiornamento e specializzazione per educatori, formatori ed insegnanti nonché promozione di azioni di sistema e sviluppo della qualità per le ISA e gli organismi formativi accreditati;
- g) adozione di un sistema di monitoraggio e valutazione del Sistema educativo regionale nelle sue diverse articolazioni ed in particolare dell'efficacia dei risultati raggiunti dalle singole ISA e dagli organismi formativi;
- h) promozione di strumenti per l'adeguamento e lo sviluppo qualitativo degli edifici scolastici e collaborazione con i Comuni e le Province nella programmazione dell'edilizia scolastica;
- i) collaborazione con le articolazioni territoriali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, anche attraverso specifici accordi e intese;
- j) coordinamento e valutazione, attraverso gli strumenti di programmazione e secondo le proprie competenze, del Sistema educativo regionale, mantenendo l'organizzazione diretta degli interventi di valenza o interesse regionale e delle azioni sperimentali nonché delle iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per l'attuazione delle proprie competenze;
- k) definizione, attraverso il Piano regionale di cui all'articolo 57, degli obiettivi formativi del sistema e determinazione dei fabbisogni professionali per attivare i percorsi di formazione professionale di cui all'articolo 17;
- l) sostegno agli interventi di accompagnamento e affiancamento alla corrente programmazione del sistema educativo;
- m) definizione dell'offerta formativa complessiva al fine di rispondere al diritto di scelta degli alunni, compatibilmente con le esigenze programatorie e con gli ordinamenti in atto, con l'obiettivo di realizzare la complementarietà tra la formazione professionale e l'istruzione secondaria superiore.

Articolo 6 (Funzioni delle Province)

1. Le Province sono titolari delle funzioni conferite dalla normativa statale vigente in materia scolastica, in particolare in relazione alla scuola secondaria superiore, nonché delle funzioni conferite dalla presente legge in materia di formazione professionale, orientamento e politiche per il lavoro, sulla base delle indicazioni stabilite dalla programmazione regionale.
2. Le Province, in particolare, svolgono le seguenti funzioni:
 - a) concorrono con la Regione agli atti di programmazione e di indirizzo relativi alla formazione professionale e sono titolari delle funzioni relative alla pianificazione, organizzazione e gestione delle attività formative ad eccezione di quelle direttamente esercitate dalla Regione;
 - b) coordinano e promuovono interventi di formazione e educazione non formale, secondo le linee programmatiche regionali;
 - c) approvano, previa concertazione con le ISA del secondo ciclo e secondo quanto previsto nel Piano regionale di cui all'articolo 56, i Piani provinciali di cui all'articolo 63, nonché le proposte di cui all'articolo 61;
 - d) provvedono, in attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 57 relativamente al secondo ciclo, alla modifica del dimensionamento delle ISA, alla istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica;
 - e) sostengono con specifici interventi, le iniziative dei Comuni, delle singole istituzioni scolastiche e degli organismi formativi, nel rispetto delle pari opportunità, relative a interventi integrati di orientamento scolastico e professionale nonché a interventi multidisciplinari di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;
 - f) coordinano e promuovono, al fine di garantire ad ogni persona il diritto all'apprendimento, servizi di supporto organizzativo al servizio scolastico o formativo per gli alunni disabili o in situazione di svantaggio frequentanti il secondo ciclo di istruzione o la formazione professionale;
 - g) collaborano con l'Osservatorio regionale di cui all'articolo 83 secondo le indicazioni regionali e attraverso gli strumenti dettati dalla normativa vigente, anche in collegamento con le azioni relative alle politiche del lavoro;
 - h) collaborano all'elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti ai sensi di quanto

disposto dall'articolo 44, comma 2.

3. In attuazione della normativa comunitaria e nazionale, le Province forniscono alla Regione le informazioni e i dati relativi alle attività di competenza per consentire l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, mediante il sistema di monitoraggio condiviso.

Articolo 7 (Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale di minori ed adulti e provvedono alla programmazione e organizzazione del primo ciclo del sistema di istruzione, secondo le indicazioni della normativa statale in materia. Sono altresì responsabili dei servizi relativi al diritto allo studio per i minori residenti, secondo la normativa regionale vigente in materia.
2. I Comuni, in particolare, svolgono le seguenti funzioni:
 - a) provvedono, in attuazione dei Piani provinciali di programmazione e di organizzazione della rete scolastica di cui all'articolo 63, relativamente alle scuole dell'infanzia e il primo ciclo, all'individuazione delle relative sedi nell'ambito delle ISA, all'istituzione, trasferimento e soppressione di scuole in attuazione delle disposizioni provinciali e secondo i criteri e le disposizioni dettati dalla programmazione regionale;
 - b) garantiscono, al fine di assicurare ad ogni persona il diritto al percorso educativo previsto dalla normativa statale e regionale in materia, i servizi di supporto organizzativo del servizio scolastico per gli alunni disabili o in situazione di svantaggio frequentanti il primo ciclo di istruzione;
 - c) provvedono a forme integrate di servizi educativi, sociali, sportivi e culturali, presenti sul territorio e, in stretto collegamento con le famiglie, ad ogni altra iniziativa volta a prevenire i fenomeni di dispersione scolastica;
 - d) danno attuazione al Piano generale triennale di edilizia scolastica e di utilizzo delle strutture e degli edifici scolastici;
 - e) collaborano all'elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 44, comma 2;
 - f) collaborano con le Province alla fase di elaborazione dei Piani provinciali secondo quanto disposto dall'articolo 57, comma 3.
3. I Comuni possono conferire funzioni inerenti i servizi educativi e scolastici ai sensi delle disposizioni della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni).

TITOLO II SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CAPO I SISTEMA EDUCATIVO DELL'INFANZIA

Articolo 8 (Interventi educativi per la prima infanzia)

1. La Regione incentiva gli interventi educativi per la prima infanzia, volti alla completa realizzazione dei diritti della persona, al fine di assicurare il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini e persegue l'obiettivo della massima diffusione degli interventi, garantendo la diversificazione dell'offerta educativa nel rispetto della libertà di scelta della famiglia.
2. I servizi educativi per la prima infanzia rivolti ai bambini in età compresa da tre mesi a tre anni, sono disciplinati dalle vigenti disposizioni regionali.

Articolo 9 (Sezioni primavera)

1. Nel rispetto della autonomia di ogni singola scuola, la Regione sostiene la diffusione ed il rafforza-

mento di progetti per la continuità educativa ed il raccordo fra i servizi socio-educativi e la scuola dell'infanzia finalizzati al miglioramento qualitativo dell'offerta.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione realizza, tenendo conto di quanto disposto dalla vigente normativa statale, un'offerta educativa integrativa per i bambini dai due ai tre anni (Sezioni Primavera), attuata e gestita nell'ambito delle scuole dell'infanzia, d'intesa con le articolazioni territoriali del MIUR, sentite le rappresentanze degli Enti Locali, con priorità per le zone prive di servizi socio-educativi per l'infanzia o per le zone di particolare disagio sociale ed educativo dei piccoli comuni e delle periferie urbane.
3. I criteri e le modalità di attuazione di quanto disposto al comma 2 sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.
4. Al fine di qualificare e rendere continuativa e stabile l'offerta educativa di cui al comma 2, la Regione attua percorsi formativi per il personale dedicato alle Sezioni Primavera tesi a valorizzarne le competenze e specializzarne l'attività, anche promuovendo azioni sperimentali per l'individuazione di figure professionali educative specifiche.

Articolo 10 (Scuole dell'infanzia)

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, è parte integrante del Sistema educativo regionale e concorre all'educazione e allo sviluppo del bambino, nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose.
2. Le famiglie sono coinvolte nell'elaborazione, nell'attuazione e nella verifica del progetto educativo, anche attraverso la partecipazione agli organismi rappresentativi.
3. La Regione promuove e sostiene l'estensione della presenza delle scuole dell'infanzia, privilegiando le aree territoriali carenti.
4. Le scuole dell'infanzia, promosse o gestite dallo Stato, da enti pubblici, privati o no-profit, costituiscono un unico sistema regionale di offerta per l'infanzia e sono regolate dalla normativa nazionale vigente.
5. La Regione, ai sensi di quanto disposto al comma 4, prevede modalità di raccordo delle scuole dell'infanzia con le scuole del primo ciclo onde facilitare, nei medesimi ambiti territoriali, la continuità educativa.

CAPO II SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME

Articolo 11 (Sostegno all'autonomia delle ISA)

1. La Regione, in attuazione di quanto disposto al Titolo I, Capo I e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dallo Stato, persegue l'obiettivo del massimo ampliamento della fruizione del Sistema educativo regionale e dell'innalzamento del livello di qualità, coordinando la propria azione con Province, Comuni e ISA.
2. La Regione, attraverso gli strumenti della programmazione, svolge le seguenti attività:
 - a) realizzazione di progetti specifici volti a migliorare la qualità dell'offerta formativa ed educativa;
 - b) determinazione del calendario scolastico;
 - c) assunzione di iniziative volte a promuovere e sostenere la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole, nonché forme di collaborazione tra scuole e famiglie;
 - d) sostegno al mantenimento del servizio scolastico in zone territorialmente disagiate ed a rischio di decremento demografico;
 - e) realizzazione di progetti di qualificazione e aggiornamento del personale docente.
3. La Regione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione), sostiene l'autonomia delle istituzioni scolastiche concorrendo alla realizzazione di azioni, non curricolari, programmate dalle ISA stesse e volte a migliorare i livelli di qualità dell'offerta educativa, e prioritariamente:

- a) l'integrazione degli alunni più fragili, disabili, immigrati;
- b) la prevenzione ed educazione alla salute, il raccordo educativo con la famiglia, il sostegno e il recupero dei ragazzi a rischio esclusione sociale;
- c) l'innovazione, sperimentazione e ricerca in ambito didattico e formativo;
- d) le iniziative di scambi culturali e la mobilità internazionale.

Articolo 12 (Promozione delle reti tra ISA)

1. La Regione e gli Enti locali sostengono l'azione delle ISA volta a realizzare percorsi formativi, anche personalizzati, coerenti con le attitudini personali, rispettosi delle scelte delle famiglie, adeguati all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro nonché progetti innovativi volti al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi d'apprendimento e d'insegnamento.
2. Al fine di potenziare l'autonomia scolastica e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), la Regione e gli Enti locali, d'intesa con le articolazioni territoriali del MIUR, incentivano, anche attraverso gli strumenti di programmazione, la costituzione di reti e di consorzi tra ISA, favorendone le relazioni con gli Enti locali.
3. La costituzione di reti di cui al comma 2 è prioritariamente finalizzata ad iniziative volte alla innovazione e all'unificazione nelle attività di formazione e aggiornamento dei docenti, alla razionalizzazione dei servizi gestionali, a particolari sperimentazioni didattiche e formative, a scambi internazionali nonché finalizzata alla costituzione di poli formativi tecnico-professionali di cui all'articolo 23.

Articolo 13 (Sostegno alle scuole di montagna)

1. La Regione individua come scuole di montagna i plessi scolastici di scuola dell'infanzia, primaria o secondaria di primo grado ubicati nei Comuni di cui al Titolo IV della l.r. 24/2008 ovvero appartenenti agli ambiti montani definiti dall'allegato "A" della l.r. 24/2008.
2. La Regione individua, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dallo Stato, i criteri specifici per l'offerta formativa delle scuole di montagna e fissa i parametri minimi per il mantenimento del servizio fra i criteri del Piano di dimensionamento della rete scolastica di cui all'articolo 57.
3. La Regione può identificare, anche sulla base di specifiche intese con le articolazioni territoriali del MIUR, quote di organico del personale della scuola da destinare al funzionamento delle scuole di montagna.
4. La Regione sostiene specifici progetti promossi dalle ISA per ottimizzare il servizio scolastico nelle scuole di montagna anche attraverso l'uso di tecnologie e di strategie didattiche ed organizzative innovative, utilizzando a tal fine sia le quote di flessibilità dell'orario scolastico disponibili sia articolazioni particolari del calendario scolastico.
5. La Regione promuove le iniziative che migliorano la qualità dell'offerta formativa anche attraverso la gestione associata di determinati servizi scolastici.

Articolo 14 (Quota oraria)

1. La Regione, in riferimento a quanto disposto dalla vigente normativa statale, individua gli indirizzi relativi alle attività curricolari da svolgersi nell'ambito della quota oraria dei curricoli riservata alle Regioni.
2. La Giunta regionale approva, sulla base dei criteri stabiliti nel Piano triennale di cui all'articolo 56, con propria deliberazione, la determinazione degli indirizzi di cui al comma 1.
3. Le ISA gestiscono autonomamente le quote orarie di cui al comma 1.

CAPO III FORMAZIONE PROFESSIONALE

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15 (Definizione)

1. La formazione professionale è un servizio di interesse pubblico organizzato in un sistema di interventi che compongono un'offerta diversificata sul territorio di opportunità formative volte ad impartire conoscenze teoriche e pratiche necessarie per uno sviluppo professionale e per un inserimento nel mercato del lavoro.
2. Essa è articolata in un complesso di interventi volti all'orientamento, al primo inserimento, al perfezionamento e alla qualificazione professionale, alla formazione continua, permanente e ricorrente e a quella conseguente a riconversione di attività produttive.
3. La formazione professionale è realizzata attraverso percorsi formativi che consistono in un insieme organico di distinte attività teoriche, pratiche e di esperienze di lavoro finalizzate al conseguimento di uno specifico livello professionale.

Articolo 16 (Attribuzione di funzioni)

1. La Regione orienta ed indirizza il sistema della formazione professionale per realizzare le seguenti finalità intervenendo a sostegno dei soggetti che promuovono e gestiscono le attività formative:
 - a) assicurare attività di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e riconversione professionale sulla base di sistematiche rilevazioni del contesto economico ed occupazionale e delle connesse esigenze formative;
 - b) assicurare la coerenza delle iniziative con le prospettive di crescita socio-economica e di occupazione nel quadro degli obiettivi della programmazione e nel rispetto delle intese regionali di concertazione con le parti sociali;
 - c) agevolare il percorso formativo ed il successivo inserimento in attività lavorative di soggetti a rischio di esclusione sociale o con disabilità particolari;
 - d) promuovere standard di qualità dell'offerta formativa mediante l'innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta.
2. Le Province, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettera a), svolgono le funzioni relative alle attività amministrative, gestionali e di supporto concernenti la formazione professionale, ad eccezione di quelle di competenza regionale, ai sensi di quanto disposto all'articolo 5, comma 1.

Articolo 17 (Tipologie di percorsi di formazione professionale)

1. La Regione, attraverso il Piano triennale regionale di cui all'articolo 56, definisce gli obiettivi formativi e determina i fabbisogni professionali per attivare i percorsi di formazione professionale, secondo le seguenti tipologie:
 - a) formazione iniziale, orientata ai soggetti in possesso di diploma della scuola del primo ciclo, secondo le seguenti tipologie:
 - 1) finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione secondo le disposizioni statali, capace di offrire qualifiche professionali di base diversificate anche per la durata dei percorsi e svolta interamente nei percorsi della formazione professionale, in modalità integrata tra l'istruzione e la formazione professionale o totalmente realizzata in percorsi d'istruzione;
 - 2) orientata a giovani o adulti che abbiano interrotto gli studi del secondo ciclo svolta attraverso percorsi di formazione specifica per favorire l'acquisizione di una qualifica e di competenze

- utili per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
- b) formazione superiore, secondo diversi livelli:
 - 1) percorsi di specializzazione post qualifica o post diploma finalizzati all'inserimento o alla progressione lavorativa;
 - 2) percorsi di formazione tecnica superiore, orientata a soggetti in possesso di titolo di studio del secondo ciclo, tesa ad offrire un ulteriore diploma professionale, sviluppati congiuntamente tra il sistema della formazione professionale, il sistema scolastico, l'Università e il mondo delle imprese;
 - 3) percorsi di alta formazione post laurea finalizzata al conseguimento di una specializzazione settoriale collegata al mondo del lavoro;
 - c) attività formativa nell'ambito dei contratti di apprendistato, svolta con strumenti di formazione formale e non formale, in stretto collegamento tra organismi di formazione professionale e imprese, per valorizzare la specifica preparazione nei luoghi di lavoro;
 - d) formazione per tutto l'arco della vita:
 - 1) formazione continua orientata a lavoratori per azioni di riqualificazione, specializzazione e aggiornamento delle competenze richieste dai processi di riconversione o innovazione produttiva e organizzativa e per favorire l'adattabilità del lavoratore;
 - 2) formazione permanente, rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, per l'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali;
 - e) formazione per fasce deboli, per garantire le condizioni necessarie all'integrazione nei percorsi formativi o nei percorsi scolastici, svolta in percorsi differenziati e con criteri atti alle diverse tipologie di difficoltà:
 - 1) attività formativa rivolta a soggetti con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, anche in base a quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - 2) attività formativa e socializzante per persone in situazioni di emarginazione o disagio a rischio di esclusione sociale.

Articolo 18 (Organismi formativi)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per organismi formativi i soggetti e gli enti, pubblici o privati, accreditati secondo le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, per una o più delle tipologie formative di cui all'articolo 17, che concorrono alla realizzazione dei Piani dell'offerta formativa.
2. Gli organismi di cui al comma 1 devono avere la formazione tra le proprie finalità istituzionali in via esclusiva o principale.
3. Gli organismi formativi godono di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione.

Articolo 19 (Attuazione degli interventi)

1. I percorsi formativi sono articolati in uno o più cicli, organizzati in relazione alla preparazione di base degli utenti e ai risultati professionali che si intendono raggiungere, assicurando l'unitarietà metodologica tra le varie materie oggetto di formazione.
2. Al termine del percorso formativo è rilasciato un attestato di qualifica, di specializzazione o di frequenza ovvero è rilasciata la certificazione delle competenze, secondo le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV.

Articolo 20 (Realizzazione dell'attività formativa)

1. Le attività di formazione professionale sono realizzate:
 - a) mediante affidamento a organismi formativi accreditati di cui all'articolo 18, nei casi in cui l'at-

tività formativa sia finanziata, anche parzialmente, con contributi pubblici e sia conforme agli standard di cui all'articolo 60;

- b) mediante riconoscimento, ai sensi dell'articolo 76, dell'attività formativa svolta da organismi di formazione, ancorchè non accreditati, nei casi in cui essa non usufruisca di alcun finanziamento pubblico e sia conforme agli standard di cui all'articolo 60;
- c) mediante affidamento ad imprese che, con il contributo finanziario pubblico, svolgono attività di formazione continua di cui all'articolo 45 rivolta al personale di appartenenza o finalizzata all'inserimento lavorativo nella propria organizzazione aziendale, sulla base di accordi specifici.

Articolo 21

(Integrazione del sistema formativo con il sistema impresa)

1. L'integrazione del sistema formativo con il sistema impresa è tesa ad una migliore comprensione dei processi lavorativi ed è attuata anche attraverso le azioni di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 32, i percorsi di formazione superiore di cui all'articolo 33 e le diverse azioni di apprendistato.
2. L'integrazione di cui al comma 1 è finalizzata in particolare a:
 - a) sistematizzare e consolidare sul Piano tecnico e scientifico l'esperienza professionale maturata nel luogo di lavoro;
 - b) comprendere le misure relative all'organizzazione del lavoro, alla prevenzione ed alla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
 - c) rafforzare le competenze di base, trasversali e trasferibili possedute dal soggetto;
 - d) sviluppare le competenze professionali in relazione alle innovazioni in atto che riguardano il settore produttivo.

Articolo 22

(Tirocini professionalizzanti)

1. E' tirocinio professionalizzante l'attività svolta, in situazione non produttiva, durante il percorso formativo presso imprese, istituzioni pubbliche o studi professionali finalizzata ad integrare e verificare con attività pratiche le conoscenze acquisite in aula o in laboratorio.
2. I soggetti attuatori dei progetti formativi stipulano convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 per garantire lo svolgimento dei tirocini che costituiscono parte integrante del percorso formativo; possono essere altresì stipulate convenzioni con gli enti bilaterali delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o con le singole imprese per disciplinare le modalità con le quali deve essere svolto il tirocinio.
3. La Regione e le Province, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei percorsi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, possono promuovere e sostenere iniziative per lo svolgimento di attività di tirocinio.
4. La Regione e le Province possono attribuire il valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso delle iniziative di tirocinio utilizzabili nell'inserimento lavorativo.

Articolo 23

(Poli formativi tecnico-professionali)

1. Al fine di assicurare una maggiore stabilità e qualità dell'offerta formativa nonché una corrispondenza con i fabbisogni professionali del mercato del lavoro e superare la frammentarietà e precarietà degli interventi, la Regione istituisce Poli formativi tecnico professionali, di seguito denominati Poli formativi, quali filiere formative tematicamente omogenee e strutturalmente policentriche che colleghino livelli diversi di qualifiche, titoli di studio superiori, diplomi di formazione superiore e titoli di alta formazione.
2. I Poli formativi contribuiscono ad organizzare una rete stabile di cooperazione tra la Regione, le Province, il mondo delle imprese, le parti sociali, l'Università e i centri di ricerca, le articolazioni territoriali del MIUR, gli Istituti scolastici e gli organismi di formazione professionale, che assicurino sistematicità e continuità nella individuazione, preparazione e immissione nel mercato del lavoro regionale delle figure professionali richieste, in aree e settori individuati come strategici ai fini dello svi-

luppo territoriale regionale. In particolare sono obiettivi specifici dei Poli formativi:

- a) la sperimentazione di azioni formative innovative in raccordo con la ricerca scientifica e tecnologica;
 - b) il collegamento tra le figure professionali e i fabbisogni formativi delle imprese con particolare riferimento al trasferimento tecnologico della innovazione;
 - c) la promozione di progetti pilota di istruzione e formazione integrata e la diffusione dei risultati a livello multiregionale;
 - d) il riconoscimento reciproco dei crediti formativi tra istruzione, formazione professionale, università ed imprese.
3. I Poli formativi sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 69, a seguito di un accordo quadro o convenzione tra i soggetti promotori e le istituzioni coinvolte.

Articolo 24 (Centri di formazione integrata)

1. Sono Centri di formazione integrata le ISA e gli organismi formativi che operano quali strumenti di formazione globale e di recupero sociale, per prevenire situazioni di dispersione scolastica o di estremo disagio.
2. I Centri di cui al comma 1 operano a servizio del territorio a livello sovracomunale e per le scuole di ogni ordine e grado o gli organismi formativi, anche nel contesto di interventi ed azioni di diritto allo studio e alla formazione.
3. I rapporti dei Centri di cui al comma 1 con gli Enti locali sono definiti con apposite convenzioni alle quali partecipano almeno cinque Comuni e la Provincia territorialmente competente.
4. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità per il riconoscimento dei centri di formazione integrata secondo i seguenti indirizzi:
 - a) presenza di un progetto formativo indirizzato al recupero e alla integrazione di minori in situazioni di disagio;
 - b) attenzione alle attività, anche al di fuori del tempo curricolare, volte all'inserimento scolastico-formativo e sociale delle fasce deboli;
 - c) presenza di operatori qualificati secondo la normativa vigente e utilizzo di locali e attrezzature idonee alle attività scolastiche, formative e ricreative.
5. I centri di cui al presente articolo sono riconosciuti dalla Giunta regionale che può contribuire alle spese di funzionamento e di investimento degli stessi.

Articolo 25 (Progetti multisettoriali)

1. La Regione approva e sostiene i progetti multisettoriali finalizzati ad armonizzare le politiche scolastiche e formative con quelle sociali, favorendo forme di modulazione dei percorsi educativi per assicurare, con interventi plurimi e azioni di prevenzione, sostegno e recupero, l'inserimento scolastico di soggetti deboli a rischio di dispersione scolastica, secondo progetti finalizzati alla massima integrazione e al successo scolastico e formativo.
2. I progetti multisettoriali sono gestiti da ISA o organismi formativi, in partenariato con soggetti pubblici, privati o del Terzo Settore e si concretizzano in un progetto educativo complessivo, in conformità ai piani per l'offerta educativa e formativa previsti dalla programmazione territoriale.
3. I progetti multisettoriali possono essere annuali o pluriennali, in coerenza con la programmazione dell'anno scolastico e si articolano in azioni diversificate da compiersi non solo nel tempo scuola; le attività compiute al di fuori del tempo scuola possono essere riconosciute come crediti spendibili nei percorsi scolastici e formativi.
4. I progetti multisettoriali possono coinvolgere anche allievi di corsi, istituzioni ed organismi diversi.
5. La Regione, attraverso la Provincia competente per territorio, può concorrere al finanziamento di progetti di adeguamento strutturale di sedi di organismi di formazione accreditati ai sensi dell'articolo 75, adibite o da destinare a progetti multisettoriali.

SEZIONE II

PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE

Articolo 26 **(Integrazione tra istruzione e formazione professionale)**

1. Al fine di ridurre la dispersione scolastica degli alunni più deboli, per realizzare un raccordo continuativo tra apprendimento teorico e pratico e al fine di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale, la Regione e le Province promuovono l'integrazione tra l'istruzione e la formazione professionale.
2. L'integrazione di cui al comma 1 è volta a consentire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'esercizio del diritto-dovere alla formazione fino alla maggiore età, anche attraverso il reciproco riconoscimento dei crediti formativi e il passaggio tra i diversi possibili percorsi, al fine di favorire il raggiungimento di una qualifica o di un diploma per tutti, attraverso il completamento e l'arricchimento dei percorsi formativi.
3. I percorsi di qualificazione professionale, comunque articolati, sono finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale corrispondente al secondo livello europeo e permettono la prosecuzione in percorsi finalizzati al conseguimento di diploma professionale o in percorsi di istruzione scolastica secondaria con opportune azioni di accompagnamento.
4. La Regione emana appositi indirizzi per percorsi assistiti onde permettere agli studenti la prosecuzione degli studi, nel sistema scolastico o in quello formativo, finalizzata al conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale coerente con il percorso effettuato. A tal fine, le ISA e gli organismi formativi prevedono interventi personalizzati nell'ambito di Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA) e strutturano i piani personalizzati degli studi in unità di apprendimento (UA).
5. La Giunta regionale approva specifiche linee guida al fine di dare applicazione e garantire l'omogenea attuazione sul territorio di quanto disposto dal presente articolo, prevedendo azioni di coordinamento tra gli organismi formativi e gli istituti di istruzione professionale anche finalizzate ad interventi di formazione congiunta per gli operatori.
6. La Regione cura la realizzazione e l'aggiornamento dell'anagrafe regionale di coloro che frequentano i percorsi formativi attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 85 e le attività di monitoraggio sulla realizzazione dei percorsi.

Articolo 27 **(Programmazione delle qualifiche degli istituti professionali)**

1. La programmazione delle qualifiche professionali viene effettuata dalla Regione, sentite le Province, sulla base dei fabbisogni professionali del territorio regionale e considerando l'offerta scolastica e formativa di istruzione e formazione professionale complessiva.
2. Il Laboratorio delle professioni di cui all'articolo 84, comma 3, supporta tecnicamente la Regione nella predisposizione di quanto previsto al comma 1.
3. Nella programmazione delle figure professionali e nella definizione dei relativi profili si tiene conto dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni vigenti in materia.
4. La Giunta regionale attribuisce agli istituti di istruzione professionale la competenza a rilasciare il titolo di qualifica professionale triennale secondo la programmazione regionale e definisce altresì il numero di corsi attivabili sulla base delle richieste della popolazione, dell'offerta scolastica e formativa complessiva, dei possibili inserimenti lavorativi.
5. Gli istituti di istruzione professionale al fine dell'inserimento nella programmazione delle qualifiche professionali devono essere accreditati secondo quanto previsto dall'articolo 75.

Articolo 28 **(Percorsi triennali integrati)**

1. La Regione e le Province, anche sulla base di intese con l'amministrazione scolastica, promuovono accordi tra gli istituti professionali o tecnici e gli organismi formativi accreditati per la definizione di

- curricoli triennali integrati e articolati in struttura modulare fra l'istruzione e la formazione professionale, destinati agli alunni che desiderano raggiungere una qualifica professionale triennale.
2. Gli accordi di cui al comma 1 possono essere pluriennali, prevedono la realizzazione di un progetto formativo flessibile, anche personalizzato, comprendente stages professionalizzanti, e definiscono gli elementi per l'effettuazione dei corsi, secondo gli orientamenti organizzativi e formativi predisposti dalla Giunta regionale con apposite linee guida.
 3. La programmazione regionale definisce l'istituzione dei corsi integrati commisurandoli al numero di corsi professionali autorizzati ai sensi dell'articolo 27 e assegna la titolarità del rilascio della qualifica professionale all'istituto professionale o organismo formativo, secondo il percorso formativo predisposto.
 4. I corsi integrati sono inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell'Istituto professionale di riferimento.
 5. Le intese di cui al comma 1, prevedono altresì la possibilità di inserire stabilmente nel monte ore in organico di istituto, per determinate classi di concorso, le ore necessarie allo svolgimento dei corsi di cui al comma 4.

Articolo 29 **(Percorsi triennali in Formazione Professionale)**

1. I percorsi di qualificazione professionale triennali mirano ad una formazione culturale ampia dei giovani di età inferiore a diciotto anni, in riferimento a specifiche aree professionali e con l'obiettivo del conseguimento di una qualifica professionale.
2. I percorsi triennali sono proposti e organizzati dagli organismi formativi accreditati di cui all'articolo 18 e consentono l'adempimento dell'obbligo di istruzione ove le strutture rispondano ai requisiti previsti dalle vigenti normative statali.
3. La Regione elabora apposite linee guida per i percorsi formativi finalizzati al rilascio della qualifica professionale da parte degli organismi formativi.

Articolo 30 **(Percorsi biennali in Formazione Professionale)**

1. Al fine di recuperare i giovani che, pur avendo adempiuto all'obbligo di istruzione, non hanno conseguito una qualifica o un titolo di studio superiore, la Regione e le Province promuovono l'istituzione di percorsi di formazione professionale di durata biennale.
2. I percorsi di cui al comma 1 hanno la finalità di promuovere l'inserimento lavorativo dei giovani e, attraverso il riconoscimento di crediti formativi acquisiti anche nei precedenti percorsi, di agevolare nel conseguimento di una qualifica professionale.
3. La Regione, attraverso gli strumenti di programmazione, emana indirizzi alle Province per l'attuazione dei percorsi biennali di cui al comma 1, attuati dagli organismi formativi accreditati.

Articolo 31 **(Percorsi formativi e crediti)**

1. La Regione, d'intesa con le articolazioni territoriali del MIUR, nel rispetto delle prerogative delle ISA e delle disposizioni vigenti in materia, definisce i crediti formativi acquisibili e spendibili, a condizione di reciprocità, nell'ambito dei diversi percorsi di istruzione e formazione professionale per agevolare eventuali passaggi da un percorso all'altro.
2. Ciascuna attività formativa è strutturata in unità formative di apprendimento cui corrisponde un numero di crediti formativi commisurato a durata, livello formativo e pertinenza delle unità rispetto alle competenze che compongono il profilo.
3. Nell'ambito di ogni percorso formativo è previsto il rilascio, su modello unico regionale, di:
 - a) una attestazione relativa al percorso svolto, se interrotto prima del termine, rilasciata dall'organismo di formazione attuatore che certifichi le competenze acquisite;
 - b) una qualifica professionale corrispondente alla figura professionale di riferimento, rilasciata dall'amministrazione competente, al termine dell'intero percorso, previo espletamento di un esame finale.

Articolo 32 **(Esperienze formative in contesti di lavoro)**

1. L'alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica attuata durante lo svolgimento del percorso formativo del secondo ciclo ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53).
2. L'esito positivo del percorso in alternanza scuola-lavoro deriva da una specifica azione valutativa che può comportare l'attribuzione di crediti formativi spendibili dallo studente nei percorsi di istruzione e formazione professionale e nella formazione superiore.
3. Lo stage, ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53) e nel d.lgs. 77/2005, è attività formativa necessaria nei percorsi di istruzione e formazione professionale per l'acquisizione della qualificazione professionale.
4. Per effettuare l'attività formativa di cui al comma 3 è comunque necessaria la presenza di un progetto formativo e di un tutor aziendale. Sono escluse attività che presentino rischi per la salute e la sicurezza della persona.
5. Lo svolgimento degli stage non può superare i sei mesi nell'ambito del percorso formativo e comunque deve essere commisurato all'intera durata del corso.

SEZIONE III **FORMAZIONE SUPERIORE**

Articolo 33 **(Formazione superiore)**

1. La Regione promuove un'offerta formativa diversificata e rispondente ai fabbisogni espressi dal sistema socio-economico regionale attraverso il sistema regionale di formazione professionale superiore, finalizzato a potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani e degli adulti, ampliando e riqualificando l'offerta formativa ed articolandola mediante i seguenti interventi:
 - a) percorsi di formazione integrata superiore;
 - b) percorsi di specializzazione post qualifica e post diploma;
 - c) percorsi di alta formazione.
2. La Regione definisce, attraverso protocolli d'intesa con l'Università e il partenariato socio-istituzionale, i crediti formativi che si possono acquisire e le modalità della loro certificazione e spendibilità.
3. La Regione nell'ambito del Piano di cui all'articolo 56, provvede alla definizione di indirizzi di pianificazione territoriale per i percorsi di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa nazionale vigente.

Articolo 34 **(Centri regionali di alta formazione ed Istituti Tecnici Superiori)**

1. La Regione, favorisce la costituzione di Centri regionali di alta formazione che possono ottenere il riconoscimento quali Istituti Tecnici Superiori (ITS), secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori), coinvolgendo istituti tecnici, istituti professionali, organismi formativi accreditati che operano nell'ambito della formazione superiore, imprese e università, allo scopo di sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, diffondere la cultura tecnico-scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani verso le professioni tecniche.
2. La costituzione degli ITS è promossa dalla Regione d'intesa con le Province territorialmente competenti e realizzata con la forma della fondazione di partecipazione.
3. I Centri regionali di alta formazione sono tesi a formare figure professionali a livello post-secondario e si connotano per i seguenti aspetti:

- a) una integrazione dei soggetti istituzionali e delle strutture produttive del territorio valorizzandone il contributo in termini di competenze differenziate;
 - b) una corrispondenza con i fabbisogni di professionalità connessi alla programmazione dello sviluppo economico, con particolare attenzione ai settori ove è debole l'offerta formativa;
 - c) lo sviluppo della cultura e delle competenze tecnico scientifiche secondo gli obiettivi della comunità europea;
 - d) il potenziamento della funzione formativa dell'esperienza di lavoro attraverso un intenso ricorso all'alternanza scuola lavoro;
 - e) un'offerta ampia e flessibile costruita anche attraverso il partenariato con le parti sociali.
4. La Giunta regionale definisce le aree di intervento e le figure professionali di livello post secondario da sviluppare nei percorsi di formazione tecnica superiore, nei Centri regionali di alta formazione.
 5. La Regione, per ogni Centro di alta formazione e per ogni ITS, emana apposite linee guida riguardanti:
 - a) gli obiettivi operativi, definiti sulla base delle priorità indicate dalla programmazione regionale;
 - b) gli standard organizzativi delle strutture, tali da consentirne la riconoscibilità su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea;
 - c) la tipologia e gli indirizzi degli ITS, che assumono, nella loro denominazione, l'indicazione di uno dei settori prioritari per lo sviluppo economico;
 - d) la tipologia delle attività, che si realizzano sulla base della programmazione regionale con riferimento alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese.
 6. Ai fini del rilascio del diploma di tecnico superiore i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame.
 7. Attraverso specifiche convenzioni tra la Regione ed il MIUR, il personale di ruolo del Ministero in servizio presso le Istituzioni Scolastiche può essere utilizzato presso gli ITS per lo svolgimento di funzioni di supporto tecnico, organizzativo, didattico e gestionale.

Articolo 35 (Istruzione e formazione tecnica superiore)

1. La Regione programma, ai sensi dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), secondo gli standard previsti all'articolo 9 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, per rispondere ai fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi individuati per ogni triennio, con accordo in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, secondo le modalità di accesso di cui all'articolo 10 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008.
2. I corsi di IFTS sono programmati secondo le seguenti priorità:
 - a) fabbisogno formativo per lo sviluppo sulla base delle esigenze di innovazione scientifica, tecnologica ed organizzativa delle imprese presenti sul territorio regionale;
 - b) coerenza con i percorsi formativi organizzati all'interno dei poli tecnico-professionali;
 - c) previsione di inserimenti lavorativi.
3. Ai fini del rilascio, da parte della Regione, della certificazione di specializzazione tecnica prevista dalla vigente normativa, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.
4. La Regione definisce le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 3 nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la loro certificazione, ai fini della spendibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi.

Articolo 36 (Percorsi di specializzazione post qualifica e post diploma)

1. La Regione, al fine di completare il percorso formativo e contribuire a fornire competenze professionali accresciute per un migliore e più coerente inserimento nel mondo del lavoro, promuove interventi di specializzazione rivolti a soggetti in possesso di qualifica o di diploma di scuola media supe-

riore.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmati tenuto conto delle esigenze espresse dal mercato del lavoro e dalle analisi elaborate dal Laboratorio delle professioni di domani di cui all'articolo 84, comma 3, e sono mirati a offrire competenze trasversali e di natura specialistica adeguate alle richieste del mercato del lavoro.

Articolo 37 (Percorsi di alta formazione)

1. E' alta formazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione), la formazione post laurea finalizzata allo sviluppo di percorsi professionali innovativi in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.
2. L'alta formazione comprende master, dottorati di ricerca, corsi di formazione e stage post laurea. Sono altresì comprese nell'alta formazione le scuole di specializzazione nonché le altre iniziative di supporto formativo di enti riconosciuti dal MIUR tendenti al rafforzamento di strumenti didattici di livello superiore per il conseguimento della laurea magistrale.

SEZIONE IV APPRENDISTATO

Articolo 38 (Formazione in apprendistato)

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione nazionale, promuove ed incentiva la formazione nell'ambito del contratto di apprendistato allo scopo di contribuire alla crescita professionale delle persone e all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.
2. La Regione garantisce la qualità della formazione in apprendistato attraverso la definizione di standard qualitativi relativi a metodologie e contenuti formativi. La Giunta regionale stabilisce, in collaborazione con le Province e d'intesa con le organizzazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, le modalità e le procedure per l'attuazione dei percorsi formativi in apprendistato.
3. Le Province, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite all'articolo 6, promuovono la qualificazione dell'offerta formativa in apprendistato secondo gli indirizzi emanati dalla Regione ai sensi del comma 2.
4. Le disposizioni di cui alla presente sezione disciplinano, in particolare, la formazione concernente:
 - a) l'apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);
 - b) l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui all'articolo 50 del d.lgs. 276/2003.
5. Agli effetti della presente legge si intende per:
 - a) Piano formativo individuale: il documento allegato al contratto di apprendistato, di cui costituisce parte integrante, che delinea il percorso di formazione formale e di formazione non formale, che deve essere seguito dall'apprendista in coerenza con il profilo formativo di riferimento, esternamente o internamente all'impresa o in entrambe le modalità, per tutta la durata del contratto;
 - b) formazione formale in apprendistato: la formazione realizzata, attraverso una specifica progettazione, in un contesto formativo strutturato, organizzato e normalmente non destinato alla produzione di beni o servizi, con esiti verificabili e certificabili secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale; la formazione formale è finalizzata all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, necessarie per inserire l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento e per favorirne lo sviluppo delle potenzialità professionali complessive;
 - c) formazione non formale in apprendistato: la formazione erogata dall'impresa durante lo svolgimento dei compiti lavorativi, organizzata per obiettivi e finalizzata al raggiungimento da parte dell'apprendista delle competenze tecnico-operative definite nei piani formativi individuali;

- d) tutor aziendale: il soggetto che affianca e supporta l'apprendista nell'intero percorso di formazione definito nel Piano formativo individuale, garantisce il raccordo tra formazione formale e formazione non formale, interna ed esterna all'azienda, svolge le funzioni e possiede i requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente;
- e) capacità formativa interna: fermo restando quanto stabilito dall'articolo 49, comma 5, lettera b), del d.lgs. 276/2003, il possesso da parte dell'impresa di requisiti necessari per l'erogazione della formazione formale all'interno della propria struttura, relativamente a:
 - 1) disponibilità di luoghi, attrezzature e macchinari adeguati al profilo formativo di riferimento e conformi alle normative vigenti;
 - 2) disponibilità di risorse umane con competenze adeguate al trasferimento dei contenuti formativi previsti dal Piano formativo individuale;
 - 3) utilizzo di tutor aziendali.

Articolo 39 (Profili formativi per l'apprendistato)

1. I profili formativi rappresentano gli obiettivi formativi e gli standard di competenza da conseguire nell'ambito della formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto alla formazione.
2. La Giunta regionale disciplina, in accordo con le organizzazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze.
3. La Giunta regionale disciplina, in accordo con le organizzazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, le Università, le istituzioni scolastiche e della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione, i profili formativi e le modalità della formazione nell'ambito del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Articolo 40 (Apprendistato professionalizzante)

1. Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso un percorso di formazione formale e di formazione non formale.
2. La Giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali applicati dal datore di lavoro e da specifiche intese raggiunte tra la Regione e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con riferimento ad aree territoriali, settori produttivi, singole realtà aziendali, definisce i profili formativi in coerenza con il Repertorio delle professioni di cui all'articolo 84.
3. I profili formativi sono definiti sulla base di un'articolazione per competenze ed attività, in riferimento ad obiettivi professionalizzanti che devono essere conseguiti al termine del contratto di apprendistato.

Articolo 41 (Apprendistato in alta formazione)

1. La Regione favorisce l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, ai fini del miglioramento delle competenze nelle imprese e dello sviluppo delle competenze e dei livelli di scolarizzazione degli apprendisti.
2. La Giunta regionale promuove intese con le Università, le istituzioni scolastiche e della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, finalizzate all'attuazione di percorsi di alta formazione in apprendistato.

SEZIONE V
EDUCAZIONE E FORMAZIONE PERMANENTE

Articolo 42
(Apprendimento per tutta la vita)

1. La Regione, allo scopo di concorrere alla progressiva crescita culturale e professionale degli individui e di favorire l'esercizio di una cittadinanza attiva, assicura a tutte le persone, indipendentemente dall'età, dalla condizione occupazionale e dal titolo di studio, l'accesso a forme di apprendimento lungo l'intero arco della vita.
2. L'apprendimento per tutta la vita si realizza nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, nel lavoro e nell'educazione non formale attraverso offerte flessibili e diffuse sul territorio, anche tramite iniziative formative proposte dalle associazioni del terzo settore.

Articolo 43
(Educazione non formale dei minori)

1. Per educazione non formale, ai sensi della presente legge, si intende l'insieme di interventi educativi non finalizzati al rilascio di titoli di studio o di attestati professionali, ancorché valutabili secondo quanto stabilito nel sistema generale dei crediti formativi di cui all'articolo 31.
2. La Regione promuove interventi di educazione non formale dei minori al fine di concorrere ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità.
3. I Comuni possono sostenere il sistema locale di educazione non formale dei minori mediante accordi e intese di rete tra i soggetti pubblici, del terzo settore e privati promotori delle iniziative e ISA.
4. I Comuni stabiliscono le procedure di adesione alle reti e di promozione e sviluppo delle attività di cui al presente articolo.
5. La Regione e gli Enti locali valorizzano e sostengono prioritariamente le iniziative ed i progetti realizzati dai soggetti di consolidata esperienza, con finalità non lucrative e operanti specificamente nel campo dell'educazione dei bambini e degli adolescenti.

Articolo 44
(Educazione permanente degli adulti)

1. L'educazione degli adulti, attraverso opportunità di apprendimento, è finalizzata a favorire:
 - a) l'acquisizione di competenze personali di base in diversi ambiti e l'arricchimento del patrimonio culturale;
 - b) il reinserimento nel sistema formale dell'istruzione e della formazione professionale;
 - c) la diffusione e l'estensione delle conoscenze connesse al lavoro o alla vita sociale;
 - d) il pieno sviluppo della personalità.
2. Le opportunità di educazione degli adulti sono offerte da Enti locali, istituzioni scolastiche ed universitarie, Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, organismi formativi, università della terza età e associazioni del terzo settore aventi le finalità di cui al comma 1, che svolgono le attività di educazione non formale rivolte agli adulti, anche attraverso la realizzazione di appositi accordi o convenzioni.
3. Nell'ambito dell'educazione degli adulti, la Regione e gli Enti locali valorizzano e sostengono le attività delle Università a favore della terza età, comunque denominate, in considerazione della rilevanza che tali soggetti rivestono per l'offerta di educazione non formale, in risposta alla crescente domanda diretta all'acquisizione di conoscenze in campi vari e differenziati del sapere.

Articolo 45
(Formazione continua)

1. Al fine di assicurare il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita, la Regione sostiene lo sviluppo delle competenze generali e tecnico-professionali dei soggetti occupati, promuovendo gli inter-

- venti volti all'adeguamento delle competenze, alla qualificazione e specializzazione professionale, al perfezionamento e alla riqualificazione professionale, anche imprenditoriale, e sostenendo la formazione continua e ricorrente, nonché quella conseguente alla riconversione di attività produttive.
2. La Regione definisce programmi di formazione continua per il miglioramento della sicurezza e della qualità del lavoro nonché per il sostegno alla mobilità interaziendale, anche promuovendo il coordinamento dei propri interventi con quelli realizzati nel territorio da altri soggetti pubblici e privati e, in particolare, da parte dei Fondi paritetici interprofessionali.
 3. Nel definire la programmazione, la Regione, in collaborazione con le parti sociali, attribuisce priorità ai settori di attività a rischio occupazionale e alla condizione di svantaggio personale dei lavoratori e in particolare delle lavoratrici.
 4. La formazione continua è promossa anche dai datori di lavoro e comprende:
 - a) la formazione rivolta ai lavoratori occupati, dipendenti, autonomi e inquadrati secondo le tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa e ai titolari di piccole e medie imprese;
 - b) la formazione finalizzata a contribuire all'invecchiamento attivo della componente anziana della forza lavoro;
 - c) la formazione finalizzata al diretto inserimento in azienda.
 5. E' formazione continua la formazione propedeutica allo sviluppo dell'imprenditorialità e alla creazione di iniziative aziendali e cooperative.

SEZIONE VI INCLUSIONE SOCIALE

Articolo 46 (Interventi per ridurre il disagio)

1. La Regione, al fine di assicurare la pari opportunità e prevenire ogni discriminazione nell'accesso all'istruzione e formazione professionale e al mercato del lavoro, promuove la realizzazione di iniziative per favorire ed accompagnare l'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti a rischio di marginalità e a rischio di esclusione, in raccordo con gli interventi di cui alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro).
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate al recupero di soggetti in condizione svantaggiata tramite interventi educativi, formativi e di accompagnamento all'inserimento lavorativo e integrati con le politiche sociali e del lavoro.

Articolo 47 (Interventi per persone disabili)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera f), la Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, valorizzano le iniziative delle istituzioni scolastiche, degli organismi formativi accreditati e delle imprese a favore delle persone disabili.
2. La Regione e gli Enti locali sostengono, in particolare, l'inserimento nelle diverse tipologie formative in relazione a quanto previsto dall'articolo 17 della l. 104/1992, attraverso le azioni, i criteri e le modalità definiti dalla programmazione regionale.
3. L'inserimento nelle attività di formazione professionale, in relazione alle diverse capacità ed esigenze della persona disabile, valutate dalle Aziende sanitarie locali (ASL), è effettuato attraverso la formazione iniziale e la formazione specializzata e mista.
4. Le attività formative di cui al comma 2 sono svolte, nell'ambito del Piano operativo provinciale di cui all'articolo 62, dagli organismi formativi accreditati ai sensi dell'articolo 75.
5. Alla realizzazione degli interventi di inserimento formativo di cui al comma 2, contribuiscono la Regione e gli Enti locali con i finanziamenti destinati alla formazione ed agli interventi di natura socio-assistenziale.
6. La Regione, d'intesa con le articolazioni territoriali del MIUR, può collaborare a progetti speciali per favorire interventi relativi alla formazione di insegnanti di sostegno per studenti con gravi disabilità.
7. La Regione e le Province, fermo restando quanto previsto dal Capo IV, al fine di supportare l'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti disabili, realizzano:

- a) interventi integrati di orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro;
- b) percorsi individuali, personalizzati e flessibili, di accoglienza, orientamento e accompagnamento in impresa.

Articolo 48
(Integrazione scolastica e formativa)

1. La Regione emana direttive alle ASL per l'istituzione di Commissioni multidisciplinari ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289) allo scopo di provvedere alla diagnosi funzionale per ogni ragazzo disabile.
2. La Regione emana indirizzi alle Province e ai Comuni per la necessaria integrazione scolastica e formativa degli studenti frequentanti rispettivamente la scuola primaria o secondaria di primo grado o la scuola secondaria superiore e collabora altresì alla realizzazione degli interventi nel contesto del diritto allo studio.
3. La Regione emana indirizzi alle Province e alle ASL per integrare azioni formative e sociosanitarie a vantaggio degli studenti disabili al fine del loro inserimento lavorativo o del conseguimento della autonomia funzionale.

Articolo 49
(Accompagnamento lavorativo dei soggetti svantaggiati)

1. La Regione sostiene ed incentiva la formazione e l'occupazione dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro secondo quanto disposto dalla l.r. 30/2008.
2. La Regione prevede forme specifiche di accompagnamento lavorativo per soggetti in condizioni di svantaggio sociale ed in particolare, oltre che per le persone disabili, per detenuti ed ex detenuti, immigrati, tossicodipendenti.

Articolo 50
(Prevenzione della dispersione scolastica)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, la Regione e gli Enti locali sostengono progetti finalizzati a perseguire la continuità didattica e a contrastare l'abbandono scolastico, attraverso l'arricchimento dell'offerta formativa con iniziative finalizzate all'orientamento scolastico e professionale ed integrando le politiche scolastiche con quelle giovanili e culturali.
2. La Regione e le Province promuovono interventi di assistenza agli studenti nel cambio indirizzo all'interno del ciclo secondario del sistema dell'istruzione e della formazione, al fine di agevolare l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta e di evitare l'interruzione o la dispersione in un nuovo percorso scolastico.
3. La Regione e gli Enti locali sostengono la continuità didattica fra i diversi ordini e gradi di scuola, attraverso l'incentivazione di azioni volte a rendere efficaci i rapporti in verticale e in orizzontale e di progettazione di percorsi didattici comuni a diversi gradi di scuole.
4. La Regione e gli Enti locali sostengono le iniziative di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e le realtà culturali e giovanili operanti sul territorio, anche attraverso l'apertura dei locali scolastici, le attività interdisciplinari ed extrascolastiche, l'educazione alla cittadinanza attiva, con particolare riferimento ai valori della legalità, della tolleranza e della mondialità.

Articolo 51
(Integrazione tra politiche educative, sociali e sanitarie)

1. La Regione e gli Enti locali perseguono l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di:
 - a) sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi e di cura;
 - b) prevenire il disagio giovanile;

- c) favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi in difficoltà e l'inserimento delle persone disabili o in condizioni di disagio sociale all'interno dei percorsi scolastici e formativi;
- d) favorire l'integrazione degli stranieri immigrati all'interno dei percorsi scolastici e formativi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la realizzazione di specifici accordi tra i servizi sociali territoriali, le ASL e le ISA, finalizzati ad azioni di coordinamento degli interventi e delle risorse, nonché di monitoraggio delle relative attività.
3. La Regione promuove interventi finalizzati al recupero scolastico e al reinserimento in formazione di adolescenti con problemi di disagio sociale, psichico, fisico o collegato a dipendenze, secondo la progettazione delle singole ISA, anche avvalendosi del Servizio sanitario regionale.
4. La Regione sostiene progetti scolastici in materia di educazione alla salute, di informazione sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonché sulle patologie correlate.
5. Le attività di informazione e prevenzione di cui al comma 4 si inquadrano nello svolgimento dell'attività educativa e sono programmate dalle ISA all'interno del POF.
6. La Regione sostiene l'istituzione, all'interno delle ISA, dei Centri di Informazione e Consulenza (CIC) di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) rivolti agli studenti delle scuole secondarie.
7. La Regione promuove, a sostegno delle attività di cui al presente articolo, accordi e convenzioni con le ASL, gli Enti locali e le articolazioni territoriali del MIUR, nonché le necessarie attività formative.

CAPO IV

ORIENTAMENTO ALL'ISTRUZIONE, ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO

Articolo 52

(Definizione e finalità)

1. E' orientamento l'attività volta a fornire informazioni e supportare l'utente nella scelta dei percorsi di istruzione e di formazione, nelle scelte universitarie e di alta formazione, nonché nell'individuazione di opportunità lavorative, quali risultano dalle trasformazioni delle figure professionali derivanti dai nuovi processi di lavoro.
2. La Regione, le Province e le istituzioni scolastiche e formative sostengono interventi e servizi di orientamento al fine di sostenere le persone nella formulazione ed attuazione consapevole delle proprie scelte formative e professionali.

Articolo 53

(Interventi per l'orientamento)

1. Le Province garantiscono, in raccordo con le prestazioni del Sistema regionale dei Servizi al lavoro di cui al Titolo II, Capo I, della l.r. 30/2008, gli interventi e i servizi per l'orientamento, realizzati anche con il concorso dei soggetti pubblici e privati che attuano le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro, che riguardano:
 - a) l'educazione alla scelta, che consiste in attività finalizzate a favorire la comprensione di interessi, attitudini ed inclinazioni degli studenti, nel contesto della scuola secondaria di primo e secondo grado, in stretto raccordo con le attività di orientamento scolastico ed universitario, in vista di un loro inserimento in attività formative o lavorative;
 - b) l'educazione alle opportunità professionali, che consiste in attività finalizzate alla conoscenza, anche diretta, del mondo del lavoro per favorire l'inserimento di giovani non occupati in relazione alle loro inclinazioni e capacità professionali;
 - c) l'informazione a giovani e adulti disoccupati che intendono riqualificarsi o specializzarsi, in relazione a riconversioni produttive in atto o a persone che abbiano necessità di reinserirsi nel sistema formativo o nel mondo produttivo;
 - d) l'informazione a soggetti disabili o a soggetti in situazione di ex tossicodipendenza o comunque a rischio di emarginazione per favorire il loro inserimento nel sistema formativo o nel mercato del lavoro.

2. L'attività di orientamento si articola in una serie di interventi, programmati e realizzati anche in stretta collaborazione con le Province, le articolazioni territoriali del MIUR e con l'Università, con i quali la Regione può sottoscrivere apposite convenzioni.
3. Gli interventi di orientamento informativo, gratuiti per l'utenza, consistono:
 - a) in azioni svolte direttamente anche all'interno di percorsi formativi;
 - b) nella diffusione periodica di materiale di informazione anche attraverso audiovisivi e trasmissioni radiotelevisive e nella consulenza individuale;
 - c) nell'informazione sistematica svolta nelle istituzioni scolastiche e formative;
 - d) nell'informazione collettiva svolta in occasioni pubbliche specifiche;
 - e) nell'informazione erogata dal Sistema dei servizi al lavoro, in attuazione dell'articolo 24, comma 5, lettera a), della l.r. 30/2008.

Articolo 54 (Reti per l'orientamento)

1. La Regione garantisce il diritto all'orientamento quale processo dinamico e continuo dell'individuo per l'intero arco educativo e professionale.
2. La Regione favorisce il coordinamento tra i sistemi titolari di competenze in materia di orientamento attivando:
 - a) un livello di confronto permanente tra i sistemi dell'istruzione, della formazione e del mondo produttivo per la realizzazione di un programma comune di intervento;
 - b) azioni e interventi per sostenere e favorire il raccordo e l'integrazione delle iniziative e delle risorse a livello territoriale.

TITOLO III STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE

CAPO I STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI LIVELLO REGIONALE

Articolo 55 (Strumenti regionali di pianificazione)

1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge sono attuate secondo gli indirizzi e i criteri contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale di cui al presente articolo.
2. Sono strumenti di pianificazione:
 - a) il Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro di cui all'articolo 56;
 - b) il Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e formativa di cui all'articolo 57;
 - c) il Piano regionale di edilizia scolastica di cui all'articolo 58;
 - d) gli indirizzi di programmazione relativi all'utilizzo dei fondi regionali, nazionali e comunitari nelle aree di intervento di cui alla presente legge.
3. La Regione effettua il monitoraggio, il controllo e la valutazione delle attività inerenti le proprie funzioni nonché la valutazione degli esiti del sistema generale di educazione, istruzione e formazione, orientamento.

Articolo 56 (Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro)

1. Il Piano triennale regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro è approvato, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale-Assemblea legislativa ed ha lo scopo di integrare le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.
2. Il Piano regionale di cui al comma 1 contiene:
 - a) l'analisi della situazione economica, produttiva ed occupazionale, anche con specifico riferimento all'evoluzione delle professionalità, ripartita per ogni provincia e per comparto produttivo e le conseguenti valutazioni in ordine ai prevedibili sviluppi dei singoli comparti;

- b) le strategie e le linee di intervento complessivo per il Sistema educativo regionale e per le politiche di promozione occupazionale, con particolare riguardo alle situazioni di svantaggio sociale e alle iniziative di collocamento mirato, in una logica di raccordo fra i soggetti deputati a garantire il diritto alla formazione e al lavoro;
- c) le indicazioni per l'integrazione del sistema di istruzione, di formazione professionale e del lavoro;
- d) gli strumenti di valutazione, i criteri e le modalità per le verifiche di efficienza ed efficacia del Sistema educativo regionale;
- e) i criteri per la definizione degli ambiti territoriali di riferimento per l'offerta formativa complessiva;
- f) la programmazione degli interventi in base alle esigenze emergenti nel territorio regionale;
- g) gli obiettivi, le priorità, le tipologie, i destinatari degli interventi regionali;
- h) i settori economici e produttivi di intervento ed i criteri di preferenza per l'accesso ai benefici relativamente alle politiche del lavoro e della sicurezza e qualità del lavoro;
- i) i criteri di riparto dei fondi alle Province;
- j) i criteri relativi alle attività da svolgersi nell'ambito della quota oraria dei curricoli rimessa alle ISA;
- k) i criteri generali per il riparto tra le varie tipologie di intervento, le varie categorie dei beneficiari ed i diversi soggetti attuatori delle risorse finanziarie del Fondo regionale per l'occupazione di cui all'articolo 15 della l.r. 30/2008, nonché del Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili di cui all'articolo 60 della l.r. 30/2008, prevedendo, a parità di condizioni, un'equa ripartizione tra i generi;
- l) l'individuazione delle misure finanziarie di sostegno ai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione degli interventi ed i criteri per la ripartizione delle risorse;
- m) le linee guida per la formazione dei piani provinciali;
- n) gli orientamenti, indirizzi e scelte per la formazione superiore, suddivisi per tipologie e diversificazione di interventi nonché la pianificazione territoriale degli interventi di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a);
- o) l'indicazione dell'entità, della tipologia e della dislocazione territoriale degli interventi necessari per favorire lo sviluppo previsto;
- p) gli standard di erogazione dei servizi relativi alle diverse tipologie di utenza del Laboratorio delle Professioni di domani di cui all'articolo 84, comma 3;
- q) la comparazione tra i risultati ottenuti e le esigenze del sistema economico relativa all'azione svolta e la determinazione delle priorità, degli obiettivi e delle strategie di integrazione delle politiche formative e del lavoro;
- r) i criteri generali per l'organizzazione del Sistema dei servizi al lavoro ed in particolare per la definizione dei bacini di utenza dei Centri per l'impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle Regione e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- s) gli standard di erogazione dei servizi al lavoro per ciascuna tipologia di utenza nonché i criteri per l'individuazione delle prestazioni specialistiche da erogarsi presso taluni Centri per l'impiego, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dallo Stato;
- t) gli standard minimi professionali del personale da destinare alle attività dei Centri per l'impiego nonché gli standard logistici e le caratteristiche minime delle attrezzature e delle sedi, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dallo Stato;
- u) i criteri generali per la stipula di accordi di collaborazione tra soggetti pubblici, privati e parti sociali per le finalità di cui alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);
- v) le attività di orientamento professionale e del laboratorio delle Professioni di domani di cui all'articolo 84, comma 3;
- w) gli interventi di interesse regionale nelle materie di competenza del Piano;
- x) le azioni e gli interventi sperimentali, i settori di intervento e tempi di realizzazione degli stessi, gli indicatori di verifica, la determinazione delle relative risorse e della ripartizione delle stesse per tipologie di intervento.

3. La Regione approva il Piano sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i seguenti organismi, che possono riunirsi anche in seduta congiunta:
 - a) il Comitato regionale interistituzionale di cui all'articolo 69;
 - b) la Commissione regionale di Concertazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1998, n.27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro);
 - c) il Comitato istituzionale regionale di cui all'articolo 8 della l.r. 27/1998;
 - d) il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 27, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro);
 - e) la Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
4. Il Piano mantiene la sua validità fino all'entrata in vigore del nuovo Piano.
5. In relazione alle politiche dell'occupazione, la Regione e le Province indicano congiuntamente Conferenze Provinciali a cui partecipano i soggetti sociali ed istituzionali attivi sul mercato del lavoro, come momento propedeutico alla formulazione delle analisi di valutazione di cui al comma 2.

Articolo 57

(Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e formativa)

1. Il Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e formativa costituisce atto generale di programmazione regionale, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa statale.
2. La Regione definisce i criteri sulla base dei quali le Province elaborano i Piani provinciali di cui all'articolo 63, in particolare relativamente a:
 - a) la definizione degli ambiti territoriali ottimali, anche di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, che mettono in relazione l'offerta formativa scolastica globale con le necessità della popolazione, tenendo conto della realtà geografica, economica, demografica e socioculturale;
 - b) le indicazioni rispetto ai parametri numerici degli alunni, nell'ambito dei limiti fissati dalla normativa statale, tenendo conto delle linee tendenziali e della morfologia dei diversi territori;
 - c) le indicazioni particolari e differenziate per gli accorpamenti per le scuole del primo o del secondo ciclo e per quelle di valenza regionale;
 - d) le eventuali condizioni per richiedere particolari deroghe;
 - e) le indicazioni specifiche per le scuole di montagna di cui all'articolo 13 e per le scuole situate in zone disagiate;
 - f) le azioni di verifica del Piano.
3. Le Province adottano i Piani provinciali di cui all'articolo 63 redatti secondo i criteri di cui al comma 1 e li trasmettono alla Regione.
4. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, previa verifica della rispondenza dei Piani provinciali ai criteri di cui al comma 1 e della conformità alla normativa statale, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 69, approva il Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e formativa entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello della sua entrata in vigore.
5. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, in caso di inerzia delle Province nell'adozione del Piano di cui all'articolo 63, esercita il potere sostitutivo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 63 dello Statuto, previa assegnazione alla Provincia inadempiente di un termine entro il quale provvedere. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa, con le stesse procedure, in caso di non conformità dei Piani provinciali alle norme statali o regionali o ai criteri di cui al comma 1, apporta agli stessi i necessari adeguamenti.
6. L'istituzione di indirizzi scolastici e formativi che, per la natura specialistica o rara, assumono valenza sovraprovinciale, è effettuata direttamente dal Piano regionale.

Articolo 58
(Piano regionale di edilizia scolastica)

1. La Regione sostiene i Comuni e le Province per assicurare l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche, riqualificando il patrimonio esistente, promuovendo l'innovazione tecnologica e rispondendo al fabbisogno dell'utenza in riferimento alla programmazione della rete scolastica.
2. I programmi triennali di intervento e i Piani annuali di attuazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 novembre 2004, n.19 (Norme per l'edilizia scolastica) sono predisposti in raccordo con quanto disposto dal Piano regionale di cui all'articolo 57.

Articolo 59
(Strumenti di attuazione di livello regionale)

1. La Giunta regionale provvede alla programmazione e alla definizione delle modalità di attuazione di azioni relative:
 - a) alla sperimentazione ed all'avvio di attività innovative;
 - b) agli interventi che possono essere adeguatamente svolti, per specializzazione e bacino d'utenza, esclusivamente a livello regionale;
 - c) al coordinamento, indirizzo, monitoraggio e controllo delle funzioni trasferite ai Comuni o alle Province, o di competenza delle istituzioni scolastiche e degli organismi formativi.
2. La Giunta regionale, nel rispetto del Piano regionale di cui all'articolo 56, definisce la disciplina di attuazione dei programmi comunitari.

Articolo 60
(Standard regionali)

1. La Giunta regionale definisce, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato, gli standard regionali per il Sistema educativo regionale, in particolare per la formazione professionale, al fine di garantire che le prestazioni formative siano fruite in condizioni di efficacia e di qualità uniformi ed elevate su tutto il territorio regionale.
2. La Giunta regionale definisce, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato, gli standard qualitativi delle azioni in integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale e fra la formazione professionale ed il mondo delle imprese.
3. La Giunta regionale definisce, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dallo Stato, gli standard regionali di funzionamento dei servizi per l'impiego e delle politiche per il lavoro, in integrazione con i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale.

CAPO II
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI LIVELLO NON REGIONALE

Articolo 61
(Partecipazione alla programmazione regionale)

1. Al fine della predisposizione del Piano regionale di cui all'articolo 56, le Province e i Comuni, avvalendosi delle analisi dei fabbisogni professionali e formativi svolte dall'Osservatorio sul Sistema educativo regionale di cui all'articolo 83 e dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 18 della l.r. 30/2008, individuano la domanda di formazione espressa dal territorio, nell'ambito delle rispettive competenze, identificando le necessità in merito a:
 - a) i percorsi di istruzione e formazione;
 - b) le iniziative di educazione degli adulti;
 - c) gli interventi di orientamento scolastico e professionale;
 - d) le azioni per sostenere la continuità tra i diversi ordini e gradi di scuola;
 - e) gli interventi per la prevenzione dell'abbandono dei percorsi scolastici e formativi.
2. Le Province e i Comuni partecipano alla programmazione regionale dell'organizzazione e del dimen-

sionamento della rete ai sensi di quanto disposto dall'articolo 63 e concorrono a definire gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 56, comma 2, lettera e).

Articolo 62

(Piano operativo provinciale di istruzione e formazione professionale)

1. Sulla base della programmazione regionale, ciascuna Provincia elabora il Piano operativo di istruzione e formazione professionale, annuale o pluriennale, contribuendo anche con risorse proprie alla sua attuazione.
2. Il Piano di cui al comma 1 contiene:
 - a) gli obiettivi e le priorità di intervento a livello provinciale in materia di istruzione e formazione professionale e orientamento;
 - b) le risorse finanziarie necessarie;
 - c) le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti formativi;
 - d) le azioni di orientamento scolastico e professionale programmate anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e formative;
 - e) il coordinamento delle politiche per prevenire la dispersione scolastica e per assolvere l'obbligo formativo;
 - f) le azioni per sostenere il passaggio tra i percorsi formativi;
 - g) le indicazioni tecniche e organizzative per l'attuazione del Piano, nel rispetto delle direttive regionali.
3. Le Province adottano il Piano, annuale o pluriennale, e lo inviano alla Regione per la verifica di compatibilità con gli indirizzi della programmazione regionale entro il 31 ottobre per la programmazione degli anni successivi. In caso di incompatibilità rispetto agli indirizzi regionali, la Regione, entro un mese dalla data di ricevimento, può rinviare i Piani alle Province al fine di consentirne un riesame.
4. La Giunta regionale, espletate con esito positivo le verifiche di compatibilità, approva i Piani provinciali e attribuisce le risorse.
5. Per quanto riguarda le politiche del lavoro, le Province approvano appositi Piani annuali ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 della l.r. 30/2008, provvedendo ad inserire idonee misure di raccordo con il Piano operativo di cui al presente articolo. Qualora il Piano abbia cadenza annuale, le Province possono adottare un unico atto programmatico.

Articolo 63

(Piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica)

1. Sulla base dei criteri regionali di cui all'articolo 57, comma 1 e delle norme statali, le Province adottano il Piano di dimensionamento della rete scolastica provinciale ed in particolare definiscono:
 - a) gli ambiti territoriali ottimali, anche di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali si mettono in relazione l'offerta formativa e scolastica con le necessità della popolazione, tenendo conto della realtà geografica, economica, demografica e socioculturale;
 - b) le indicazioni rispetto ai parametri numerici degli alunni, nell'ambito dei limiti fissati dalla normativa statale e regionale, tenendo conto delle linee tendenziali e della morfologia dei diversi territori;
 - c) le indicazioni particolari e differenziate per le unificazioni o gli accorpamenti per le scuole statali del primo o del secondo ciclo e per quelle di valenza regionale;
 - d) le eventuali motivazioni per richiedere particolari deroghe all'interno della normativa vigente;
 - e) le azioni di aggiornamento e di verifica del Piano.
2. Nell'elaborazione dei Piani le Province tengono conto della realtà scolastica e formativa complessiva esistente nei diversi ambiti, coinvolgendo i Comuni, le articolazioni territoriali del MIUR e le ISA, secondo le specifiche competenze e responsabilità.

Articolo 64

(POF delle ISA)

1. Il POF costituisce lo strumento di raccordo tra il Sistema educativo regionale, gli studenti, le loro

famiglie e le ISA e ne sancisce gli impegni reciproci.

2. Il POF è elaborato e adottato secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
3. Il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio al fine di ampliare l'offerta formativa anche attraverso accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni, contratti specifici.

Articolo 65 (Programmazione coordinata)

1. La Regione, nell'ottica dell'integrazione dei servizi, emana indirizzi specifici agli Enti Locali e alle ISA al fine di rendere operante uno stabile coordinamento interistituzionale della programmazione degli interventi che riguardano il sistema educativo di istruzione e formazione. A tal fine promuove la convocazione di periodiche conferenze di servizio territoriali.
2. La Regione sostiene le iniziative che le ISA, anche organizzandosi in rete o su base territoriale, attuano per coordinare la programmazione delle attività curricolari ed extracurricolari al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio offerto, nel raccordo sistematico con l'Ente locale di riferimento per l'erogazione dei servizi di supporto all'azione educativa con l'obiettivo dell'ottimizzazione delle risorse economiche, professionali, strutturali a disposizione.
3. La Regione definisce, secondo la normativa statale e sulla base della realtà socio-economica ed occupazionale del territorio regionale, con il Piano regionale di cui all'articolo 56 o con specifico atto di programmazione, l'offerta educativa complessiva, conformemente alla distribuzione territoriale degli istituti secondari superiori, per gli indirizzi liceali, tecnici e professionali, al fine di soddisfare le esigenze degli studenti e delle loro famiglie.
4. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa statale, promuove opportune intese con l'Ufficio Scolastico Regionale onde definire criteri di priorità per l'assegnazione delle risorse umane e finanziarie alle ISA, in coerenza con le disposizioni contenute nei Piani regionali di cui agli articoli 56 e 57.

CAPO III GOVERNANCE, PARTENARIATO E ASSOCIAZIONISMO

Articolo 66 (Conferenza regionale per il Sistema educativo regionale)

1. E' istituita la Conferenza regionale per il Sistema educativo regionale, quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche e sulla programmazione inerenti il Sistema educativo regionale nel suo complesso.
2. La Conferenza ha compiti di proposta in ordine agli indirizzi ed alla programmazione degli interventi del Sistema educativo regionale complessivo verificandone i relativi esiti.
3. La Conferenza è convocata ogni tre anni ed è composta dai rappresentanti del mondo della scuola, della formazione e dell'Università, dai responsabili amministrativi degli Enti locali e da coloro che operano all'interno del Sistema educativo regionale.
4. La Giunta regionale definisce le modalità di composizione e organizzazione della Conferenza.
5. La Conferenza valuta l'attuazione e può elaborare proposte in ordine alla presente legge e alle politiche regionali sul diritto allo studio di cui alla legge regionale 8 giugno 2007, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione).

Articolo 67 (Partenariato)

1. La Regione assicura il coinvolgimento delle parti economiche e sociali e degli altri portatori di interesse nelle fasi di preparazione, attivazione, sorveglianza e valutazione degli ambiti di intervento della presente legge.

2. La Regione riconosce le Organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative quali interlocutori nelle materie oggetto della presente legge.

Articolo 68 (Associazione scolastica)

1. La Regione riconosce alla scuola la capacità di rappresentare lo spazio fisico, psicologico e sociale adatto a creare e ad ospitare forme di associazionismo professionale, culturale e sportivo, che, condividendo il principio della corresponsabilità, cooperino ad implementare l'azione educativa nel rispetto del pluralismo, attivando forme diverse e originali di partecipazione della comunità educativa alla vita scolastica.
2. L'associazionismo scolastico rappresenta uno strumento utile sia per dare risposte concrete a bisogni e necessità evidenziate dagli studenti e dagli operatori della scuola, sia per valorizzarne le eccellenze.
3. La Regione può sostenere progetti e iniziative proposte dall'associazionismo scolastico tese a rafforzare il miglioramento della qualità dell'offerta educativa ed in particolare l'aggiornamento e l'innovazione nonché il rapporto tra scuola e territorio.

Articolo 69 (Comitato regionale per l'istruzione e la formazione)

1. Allo scopo di valorizzare il collegamento e l'integrazione del sistema scolastico e formativo con il territorio e con i soggetti rappresentativi delle realtà istituzionali, economiche e sociali è istituito il Comitato Regionale per l'Istruzione e la Formazione (CRIF) quale soggetto rappresentativo del Sistema educativo regionale.
2. Il Comitato è composto da:
 - a) l'Assessore regionale competente che lo presiede;
 - b) gli Assessori provinciali con le deleghe alla scuola e alla formazione;
 - c) il Magnifico Rettore dell'Università di Genova, o suo delegato permanente, previa intesa con l'Amministrazione di appartenenza;
 - d) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, previa intesa con l'Amministrazione di appartenenza;
 - e) due rappresentanti designati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
 - f) otto rappresentanti delle associazioni sindacali designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - g) otto rappresentanti delle associazioni datoriali designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - h) due rappresentanti designati dalle associazioni degli organismi formativi accreditati;
 - i) quattro rappresentanti designati dalle associazioni professionali degli insegnanti maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - j) quattro rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni degli stessi maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - k) due rappresentanti designati dalla Consulta regionale delle ISA di cui all'articolo 71;
 - l) due rappresentanti designati dalle Consulte regionali del terzo settore e della famiglia di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari);
 - m) il Direttore generale dell'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (ARSSU);
 - n) un rappresentante dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 83;
 - o) un rappresentante della Consulta per i problemi degli handicappati di cui alla l.r. 19/1994.
 - p) due rappresentanti delle associazioni dei gestori delle scuole paritarie;
 - q) due rappresentanti delle associazioni più rappresentative dei dirigenti scolastici;
 - r) la Consigliera di parità regionale di cui alla legge regionale 1 agosto 2008 n. 26 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria).
3. Il Comitato ha funzioni consultive ed esprime parere in merito al Piano triennale di cui all'articolo 56, al Piano regionale di cui all'articolo 57, al Piano regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 57 della l.r. 15/2006 nonché, qualora richiesto, su ogni altro atto di programmazione attinente

alle materie di cui alla presente legge.

4. Il Comitato può formulare proposte relativamente allo sviluppo del Sistema educativo regionale, in particolare sulla programmazione relativa alla istituzione dei Poli formativi e in merito al sistema di istruzione, formazione e orientamento, alla formazione tecnica superiore, alla formazione in apprendistato e all'educazione degli adulti.
5. La Giunta regionale nomina il Comitato e approva il regolamento di funzionamento del Comitato stesso.
6. Le designazioni dei componenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), j), k), l), n), e o) del comma 2 devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta da parte della Regione. Trascorso tale termine, il Comitato è nominato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salva l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni.

Articolo 70

(Sostegno all'azione educativa delle famiglie)

1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale svolto dalle famiglie nell'educazione dei figli e ne promuove il coinvolgimento nei processi di apprendimento e nella vita della scuola. La Regione persegue l'obiettivo dell'innalzamento del livello complessivo di equità del Sistema educativo regionale attraverso l'esercizio della corresponsabilità educativa della scuola o dell'organismo formativo, della famiglia e degli studenti.
2. Le iniziative, che possono interessare sia il sistema dell'istruzione che gli ambiti di formazione formale, non formale e informale, sono rivolte alle famiglie e possono essere organizzate da ISA, reti di ISA, Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, Istituzioni formative, associazioni di insegnanti, genitori e studenti e organizzazioni del volontariato e terzo settore, prevedendo, nei casi opportuni, la compresenza di genitori, tutori, curatori e figli.
3. La Regione, ai sensi dell'articolo 5 ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), partecipa al Forum Regionale delle Associazioni Scolastiche dei Genitori con un suo rappresentante, al fine di valorizzare la componente dei genitori all'interno del Sistema scolastico e formativo e assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche.

Articolo 71

(Consulta regionale delle ISA)

1. Al fine di rafforzare la collaborazione tra la Regione e le ISA e offrire una rappresentanza istituzionale alle ISA è istituita la Consulta regionale delle ISA, composta da trenta membri individuati all'interno delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie presenti sul territorio regionale secondo i seguenti criteri:
 - a) rappresentanza della scuola statale e scuola paritaria;
 - b) rappresentanza delle istituzioni del primo e del secondo ciclo dell'istruzione,
 - c) rappresentanza delle istituzioni scolastiche presenti nelle diverse Province liguri;
 - d) rappresentanza dei dirigenti scolastici e presidenti di Consiglio di Istituto.
2. La Giunta regionale, sentiti i soggetti interessati, fissa le modalità tecniche per la definizione della composizione della Consulta regionale delle ISA, secondo i criteri di cui al comma 1.
3. La Consulta regionale delle ISA dura in carica tre anni ed è nominata dal Presidente della Giunta regionale sentite le articolazioni territoriali del MIUR.
4. La Consulta regionale delle ISA elegge al suo interno un Presidente, si dota di un regolamento operativo, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, può riunirsi autonomamente o venire convocata dall'Assessore regionale competente in ogni occasione reputata necessaria, al fine di acquisire pareri e formulare proposte relativamente alle iniziative regionali connesse al Sistema educativo regionale.

Articolo 72
(Consulta regionale degli studenti)

1. E' istituita la Consulta regionale degli studenti composta da:
 - a) i Presidenti delle Consulte provinciali degli studenti, di cui all'articolo 6 del d.P.R. 567/1996;
 - b) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione dell'Università e nell'A.R.S.S.U.;
 - c) venti rappresentanti degli studenti delle scuole secondarie superiori statali e paritarie tra gli eletti nei consigli di istituto, scelti provincialmente da tutti gli studenti eletti nei Consigli di Istituto con modalità stabilite dalle Province.
2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. La Consulta svolge funzioni propositive e consultive in relazione agli atti di programmazione di competenza regionale.
4. Le modalità di funzionamento della Consulta di cui al comma 1, sono determinate con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 73
(Intese per la continuità del diritto all'istruzione)

1. La Giunta regionale promuove intese con il MIUR, per definire:
 - a) le forme di collaborazione tra gli uffici dell'amministrazione regionale e le articolazioni territoriali del MIUR in ordine all'istruttoria per l'attuazione della programmazione e organizzazione scolastica regionale e ai relativi adempimenti per l'assegnazione e la mobilità del personale;
 - b) le modalità di integrazione e di condivisione dei sistemi e dei flussi informativi.
2. La Regione promuove la stipula di accordi con l'amministrazione scolastica statale in merito ai progetti sperimentali d'integrazione scolastica tra i sistemi di istruzione e istruzione e formazione, nonché in merito ai progetti relativi ai percorsi professionalizzanti ed in apprendistato.

Articolo 74
(Centro di servizio)

1. La Regione promuove la costituzione del Centro di servizio per il supporto all'attività dei Poli formativi tecnico-professionali di cui all'articolo 23, degli ITS di cui all'articolo 34 e dei percorsi di formazione o alta formazione integrati.
2. Attraverso specifiche convenzioni tra la Regione ed il MIUR, personale di ruolo in servizio presso le Istituzioni Scolastiche del Ministero può essere comandato o utilizzato presso il Centro di cui al comma 1.
3. Il funzionamento del Centro di cui al comma 1 è definito da uno specifico accordo tra la Giunta, l'A.R.S.S.U. e l'Ufficio Scolastico regionale e al suo funzionamento possono contribuire anche le associazioni imprenditoriali e l'Università.

TITOLO IV
ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE,
SISTEMA INFORMATIVO

CAPO I
ACCREDITAMENTO

Articolo 75
(Accreditamento regionale)

1. L'accreditamento regionale costituisce il riconoscimento del possesso di requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse strutturali e strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per realizzare attività formative nel territorio regionale finanziate con risorse pubbliche.
2. La Giunta regionale definisce criteri e requisiti per l'accreditamento degli organismi che erogano for-

mazione professionale, anche tenuto conto delle intese assunte a livello nazionale.

3. Per lo svolgimento di attività inerenti l'obbligo di istruzione e formazione, la Giunta regionale approva norme specifiche di accreditamento, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazioni stabiliti dallo Stato.
4. La verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento è effettuata dalla Giunta regionale che provvede anche al controllo del mantenimento nel tempo della permanenza dei requisiti richiesti e dispone le eventuali revoche.
5. Non sono soggette ad accreditamento le imprese per le attività di stage e tirocinio che si svolgono presso di esse o che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale.

Articolo 76 (Riconoscimento di attività formative)

1. Gli organismi non accreditati possono chiedere alle Province competenti per territorio il riconoscimento di attività formative ai fini dell'attribuzione dell'attestazione finale purchè l'attività sia conforme agli obiettivi e alle priorità del Piano triennale di cui all'articolo 56.
2. La Giunta regionale disciplina i requisiti e le modalità per l'ottenimento del riconoscimento di cui al comma 1.

Articolo 77 (Standard di competenze)

1. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce, ai fini dell'accreditamento degli organismi formativi ai sensi dell'articolo 75, i profili professionali, i titoli d'accesso e le competenze di base per le figure professionali del sistema della formazione professionale, in particolare:
 - a) il Direttore di centro, a cui è affidata la direzione delle attività formative e dei centri di formazione professionale degli organismi accreditati, provvede alla gestione del centro stesso secondo il progetto educativo adottato;
 - b) il coordinatore di corso, scelto tra i docenti-formatori con particolari requisiti, ha il compito di coordinare l'attività didattica del corso secondo il Piano didattico adottato dalla direzione del Centro;
 - c) il formatore professionale svolge attività di formazione professionale consistente nell'impartire cognizioni teoriche e pratiche agli allievi secondo il programma approvato con l'istituzione del corso;
 - d) il tutor integra l'azione dei formatori con interventi legati alle attività di alternanza scuola-lavoro, nei tirocini formativi e nelle diverse forme di apprendistato.

Articolo 78 (Qualificazione del sistema)

1. La Regione, all'interno della propria programmazione, definisce azioni volte a rafforzare e qualificare il sistema della formazione professionale, ed in particolare:
 - a) azioni innovative volte al miglioramento metodologico della didattica, della gestione e delle nuove tecnologie;
 - b) formazione e aggiornamento per lo sviluppo di specifiche professionalità o per la riconversione degli operatori;
 - c) miglioramento e adeguamento delle strutture, con particolare riferimento alle condizioni di accessibilità ed alla manutenzione straordinaria o alla innovazione di locali destinati alle attività formative.
2. La Regione può sostenere interventi diretti rivolti agli organismi accreditati finalizzati prioritariamente verso azioni che agevolano l'unificazione e l'accorpamento degli organismi stessi o che innovano e qualificano l'offerta formativa.

CAPO II RICONOSCIMENTO, CERTIFICAZIONI E TITOLI

Articolo 79 (Riconoscimenti e certificazioni)

1. Chiunque svolga un'attività formativa ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite.
2. Il riconoscimento può essere utilizzato, anche secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto. A tal fine la Regione promuove accordi con le componenti del Sistema educativo e con le parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti per i percorsi formativi.

Articolo 80 (Riconoscimento dei titoli)

1. La Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali, concorre alla definizione di standard essenziali per la formazione professionale e persegue il riconoscimento nazionale dei titoli, delle qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze, attraverso l'individuazione di equivalenze tra i diversi percorsi formativi valide sull'intero territorio nazionale.
2. La Regione opera per favorire la libera circolazione delle certificazioni in ambito europeo, impegnandosi a ricercare la compatibilità del Sistema regionale con il Quadro delle Qualifiche dell'Area europea dell'Istruzione superiore attraverso l'adozione di appositi descrittori, in relazione alle conoscenze, abilità, competenze, per i diversi cicli scolastici e formativi.
3. Il Sistema educativo regionale si basa sul riconoscimento delle competenze, classificate e descritte nel repertorio regionale delle figure professionali e delle relative qualifiche.
4. Fino alla compiuta realizzazione del sistema regionale delle competenze, la Regione garantisce il costante aggiornamento del Repertorio regionale di cui all'articolo 84.
5. Non sono finanziabili o riconoscibili attività formative inerenti a figure professionali non preventivamente riconosciute dalla Regione ai sensi di quanto previsto al comma 3.

Articolo 81 (Standard formativi e certificazioni)

1. La Regione, attraverso il Sistema educativo regionale stabilisce gli standard di conoscenze, abilità e competenze da conseguire al termine delle attività formative, anche non finalizzate al rilascio di qualifiche professionali o specializzazioni, garantendo il raccordo con il sistema nazionale degli standard minimi di competenze.
2. Nell'ambito del Sistema educativo regionale sono riconosciuti:
 - a) le certificazioni delle competenze e dei titoli acquisiti all'interno dei percorsi scolastici di istruzione professionale;
 - b) le certificazioni delle competenze riconosciute con il conseguimento delle qualifiche definite all'interno dei percorsi della formazione professionale e dei titoli acquisiti all'interno di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale;
 - c) i crediti formativi acquisiti nei percorsi dell'istruzione, della formazione e dell'apprendistato, anche al fine di permettere il passaggio tra i diversi percorsi;
 - d) le certificazioni delle competenze e dei titoli acquisiti all'interno dei percorsi della formazione integrata superiore.

Articolo 82 (Libretto formativo)

1. Il libretto formativo registra il curriculum dell'allievo, la carriera scolastica e i titoli conseguiti, i corsi

- di formazione professionale frequentati, le caratteristiche dell'alternanza scuola lavoro, del tirocinio e le qualifiche ottenute.
2. Nel libretto di cui al comma 1, possono essere iscritti anche gli attestati di frequenza relativi a percorsi dell'educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati, compresa la formazione in apprendistato.
 3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le caratteristiche del libretto formativo, unico per tutta la Regione, nonché le modalità per il rilascio dello stesso a tutti coloro che lo richiedono.

CAPO III SISTEMA INFORMATIVO E ANAGRAFI

Articolo 83 (Osservatorio sul Sistema educativo regionale)

1. E' istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio sul Sistema educativo regionale.
2. L'Osservatorio opera in collegamento con l'A.R.S.S.U., l'Agenzia Liguria Lavoro, le Province, l'Osservatorio regionale di cui all'articolo 18 della l.r. 30/2008 e altri Osservatori ed in particolare svolge le seguenti funzioni:
 - a) monitorare le figure professionali per le quali si effettuano attività formative e verificarne la richiesta del mercato del lavoro;
 - b) individuare i mutamenti in atto e quelli prevedibili in prospettiva futura nelle professionalità e nella composizione quantitativa e qualitativa della forza lavoro anche con riguardo al Mercato unico europeo;
 - c) accertare ed aggiornare costantemente l'andamento delle iscrizioni e degli esiti dei corsi nella scuola di primo e secondo grado e nella formazione professionale;
 - d) elaborare e sperimentare gli standard e le metodologie per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi delle politiche formative;
 - e) monitorare i successi formativi dei corsi di formazione professionale e l'incidenza delle qualifiche professionali rilasciate sul mercato del lavoro;
 - f) identificare azioni innovative nel campo della didattica, della formazione e della ricerca docimologica;
 - g) operare il monitoraggio sul sistema regionale del diritto allo studio e sull'efficacia degli interventi messi in atto.
3. La Regione, attraverso l'Osservatorio, stabilisce collegamenti operativi con i Centri di ricerca, di informazione ed analisi sul sistema educativo generale esistenti a livello regionale, nazionale e comunitario.
4. La Regione rende accessibile ai soggetti pubblici e privati interessati, anche attraverso pubblicazioni periodiche, le risultanze dell'attività dell'Osservatorio.

Articolo 84 (Repertorio regionale delle professioni)

1. La Regione, al fine di supportare la funzione di governo e programmazione delle politiche della formazione e del lavoro, istituisce, in coerenza con il Repertorio delle Professioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 276/2003, il Repertorio regionale delle figure professionali quale strumento di sistema per il raccordo fra le imprese, i servizi per l'impiego, il sistema regionale dell'istruzione e della formazione professionale e le persone in cerca di occupazione.
2. Il Repertorio realizza e mette a sistema il complesso delle aree e delle figure professionali in cui si articola il sistema professionale regionale ed è collegato al Repertorio delle figure professionali definito a livello nazionale e contribuisce alla determinazione del sistema regionale di certificazione dei crediti e delle competenze acquisite lungo tutto l'arco della vita e ne facilita l'accumulazione, il trasferimento, la spendibilità. In particolare assolve le seguenti funzioni:
 - a) rilevare, analizzare e descrivere, in termini di competenze e di percorsi, le figure professionali ope-

- ranti sul mercato del lavoro ligure;
- b) conoscere le tendenze in atto, a livello regionale e locale, nell'ambito dei settori economici e delle professioni;
 - c) rilevare i fabbisogni occupazionali e formativi, attraverso l'individuazione delle competenze professionali necessarie allo sviluppo del territorio;
 - d) offrire uno strumento funzionale alla programmazione delle politiche per l'orientamento, per il sistema di istruzione e formazione e per l'occupazione.
3. Il Repertorio di cui al comma 1, comprende anche le figure professionali di cui agli articoli 26 e 29.
 4. Al fine di offrire percorsi formativi adeguati all'evoluzione del mercato del lavoro, la Giunta regionale istituisce, avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo 83 e dell'Agenzia regionale Liguria Lavoro di cui alla legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro), il Laboratorio delle professioni di domani con il compito di identificare i profili con le relative competenze ed abilità necessarie di figure professionali innovative e orientate al futuro.
 5. La Giunta regionale approva il Repertorio regionale delle figure professionali e definisce le modalità di funzionamento del Laboratorio di cui al comma 3.

Articolo 85 **(Sistema informativo regionale)**

1. La Regione supporta il sistema educativo nel suo complesso, sviluppando il Sistema informativo regionale attraverso:
 - a) la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate, dei sottosistemi e delle reti;
 - b) l'analisi, la valutazione e il supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;
 - c) il supporto alla comunicazione e promozione attraverso la pubblicizzazione dell'offerta formativa;
 - d) la gestione, il monitoraggio e il controllo delle attività.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Sistema informativo regionale si raccorda e coopera con il Sistema informativo regionale interconnesso per l'occupazione (S.I.R.I.O.) di cui all'articolo 19 della l.r. 30/2008 nonché con i sistemi informativi gestiti da soggetti pubblici, da istituzioni scolastiche parificate e dal sistema camerale contenenti dati attinenti alle materie oggetto della presente legge e garantisce ai soggetti coinvolti lo scambio delle informazioni, anche attraverso la condivisione delle banche dati.
3. La Regione promuove adeguate misure di semplificazione telematica per perseguire l'efficiente gestione delle prassi procedurali e la tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio.
4. La Regione può stipulare accordi ed intese con le Province, le Istituzioni scolastiche, gli Enti formativi attuatori e le Università, per l'organizzazione e la gestione dei dati degli studenti, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

CAPO IV **VALUTAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO IN MATERIA DI ISTRUZIONE** **E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Articolo 86 **(Sistema di valutazione e monitoraggio)**

1. Le funzioni in materia di istruzione e formazione professionale esercitate da Regione e Province ai sensi della presente legge sono oggetto di valutazione, controllo e monitoraggio, sulla base di criteri e modalità definiti dal Piano triennale di cui all'articolo 56.
2. Il monitoraggio degli interventi avviene mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza.
3. La Regione, anche raccordando le proprie metodologie di valutazione con quelle dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) ai sensi di quanto disposto dall'articolo 91, comma 3, al fine di supportare la qualità dell'offerta educativa comples-

siva, istituisce un sistema regionale di valutazione delle ISA e degli organismi formativi.

Articolo 87 (Vigilanza)

1. La Regione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, vigila sull'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Province e gli organismi attuatori forniscono le informazioni e i dati di loro competenza, nei termini e secondo le specificazioni tecniche richieste dalla Regione.
3. La Regione vigila sull'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate alle Province o agli organismi attuatori attraverso verifiche in loco dei sistemi di gestione e di controllo e delle azioni finanziate nonché attraverso il monitoraggio finanziario e fisico delle attività oggetto della presente legge.
4. E' istituito un Comitato tecnico di consultazione tra Regione e Province con il compito di formulare proposte e vigilare sull'armonizzazione del Sistema educativo regionale.

Articolo 88 (Revoca dei finanziamenti)

1. La Giunta regionale procede, previa diffida ad adempiere, alla revoca e al conseguente recupero ed eventuale riprogrammazione dei finanziamenti di cui alla presente legge nei seguenti casi:
 - a) mancata utilizzazione delle risorse finanziarie nei termini previsti dalla vigente normativa, salva motivata concessione di proroga;
 - b) irregolarità nell'impiego dei finanziamenti stessi;
 - c) mancato invio della certificazione richiesta.

Articolo 89 (Controlli sulle attività formative)

1. La Regione e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano il controllo sulle attività formative mediante la verifica:
 - a) della conformità alle normative di riferimento;
 - b) della regolarità di svolgimento delle azioni;
 - c) della corretta gestione finanziaria e contabile.
2. L'attività ispettiva sulle iniziative formative gestite dagli organismi accreditati di cui all'articolo 18 è svolta, di norma, dalle Province ed è diretta:
 - a) a verificare se le sedi di svolgimento di attività di formazione professionale posseggano sotto il profilo tecnico-didattico la struttura e l'organizzazione idonee per svolgere attività formative;
 - b) ad accertare che lo svolgimento delle attività sia conforme al progetto e coerente con il finanziamento attribuito;
 - c) ad accertare che nello svolgimento delle attività siano stati osservati gli obblighi derivanti da regolamenti comunitari, normativa nazionale o regionale.
3. Le Province rilasciano, entro il 31 marzo di ogni anno, una certificazione attestante il regolare svolgimento dell'attività e lo stato di avanzamento della spesa nonché l'approvazione del rendiconto finale per le attività concluse entro l'anno precedente.
4. Le Province verificano, sulla base di specifiche direttive regionali, il regolare svolgimento dell'attività, lo stato di avanzamento della spesa e l'ammissibilità delle spese sostenute dai soggetti attuatori.
5. I soggetti attuatori trasmettono all'amministrazione di competenza la certificazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, alle scadenze e con le modalità indicate dalla Regione.
6. Al fine del riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni finanziate e del pagamento dell'eventuale saldo il soggetto attuatore presenta la documentazione giustificativa delle stesse.
7. La Regione predispone linee guida per la rendicontazione e per le necessarie verifiche da parte delle amministrazioni competenti.

Articolo 90 (Esami e commissioni)

1. L'attestato di qualifica o di specializzazione è rilasciato a seguito di un esame finale sostenuto davanti ad una commissione esaminatrice, nominata dalla Amministrazione che rilascia il titolo professionale, secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale.
2. Fanno comunque parte della commissione di cui al comma 1:
 - a) rappresentanti dell'amministrazione che rilascia il titolo;
 - b) rappresentanti dell'organismo attuatore dell'iniziativa;
 - c) esperti di settore.
3. La commissione esaminatrice, dopo aver proceduto allo svolgimento di prove preselettive e tenuto conto degli esiti delle stesse, procede all'esame del candidato. Tale esame comprende almeno una prova orale.
4. Al termine dell'espletamento delle prove, la commissione redige un verbale, sulla base di specifica modulistica approvata con provvedimento del dirigente regionale competente.
5. Ai componenti della commissione spetta l'indennità di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20), come sostituito dall'articolo 119 della presente legge. Gli oneri finanziari connessi all'attività della commissione sono sostenuti dall'organismo attuatore dell'intervento formativo.
6. La domanda per l'ammissione alle prove finali d'esame può essere presentata anche da coloro che, in qualità di privatisti, abbiano acquisito documentate esperienze formativo-pratiche o lavorative analoghe a quelle previste dalle attività alle cui prove finali chiedono di partecipare.

CAPO V SVILUPPO E INNOVAZIONE

Articolo 91 (Innovazione e qualificazione delle risorse umane)

1. La Regione valorizza la ricerca e l'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del sistema educativo, di istruzione e formazione, di orientamento, realizzando, mediante la stipula di convenzioni, accordi con l'Agenzia nazionale per il sostegno all'autonomia scolastica (A.N.S.A.S.), con l'Università e con altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con le Camere di commercio, con le imprese, singole o associate, e con le associazioni di settore.
2. La Regione contribuisce alla qualificazione delle risorse umane, con particolare riferimento alle azioni di formazione dei docenti, di aggiornamento dei professionisti, di ricerca per la formazione di figure professionali nell'ambito delle nuove tecnologie, valorizzando il ruolo dell'Università di Genova.
3. La Regione, attraverso apposite convenzioni, collabora con l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI) anche al fine di monitorare la qualità complessiva dell'offerta formativa e valutare periodicamente il livello di conoscenze, abilità e competenze acquisito dagli studenti.

Articolo 92 (Formazione degli insegnanti, dei formatori, dei tutor)

1. La Regione, gli Enti locali, le ISA e gli organismi formativi accreditati, le associazioni di categoria riconosciute, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle competenze generali dello Stato in materia di formazione iniziale dei docenti del sistema nazionale di istruzione e dei relativi titoli abilitanti, nonché delle materie riservate alla contrattazione, sostengono le attività di qualificazione del relativo personale in servizio.
2. La Regione valorizza le funzioni di tutoraggio, accompagnamento e mediazione culturale in genere svolte da personale docente dell'istruzione e della formazione professionale e da altre figure professionali specializzate, anche garantendone una adeguata formazione.
3. La Regione promuove le iniziative di incontro e scambio culturale tra il personale impegnato in atti-

vità formative e il personale docente del sistema nazionale di istruzione, in particolare valorizzando progetti di ricerca didattica e di innovazione pedagogica.

4. La Regione, anche avvalendosi di strutture di ricerca didattica dell'Università o di enti e associazioni inserite nell'albo nazionale, elabora:
 - a) programmi di formazione iniziale per chi aspiri a svolgere, nel rispetto delle norme relative alle procedure di assunzione, le funzioni di formatore;
 - b) programmi di riqualificazione del personale della formazione professionale ai quali possono partecipare formatori e tutor degli organismi di formazione professionale accreditati;
 - c) programmi di aggiornamento unitari per personale della formazione professionale appartenente ad organismi formativi accreditati o personale docente delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo.

Articolo 93 (Metodologie didattiche nel sistema formativo)

1. Le attività formative, nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche e dei centri di formazione professionale, in particolare quelle integrate, sono realizzate, di norma, attraverso fasi di apprendimento teorico, pratico, in simulazione, in tirocinio e in alternanza scuola lavoro. Le fasi di apprendimento possono essere realizzate anche attraverso il ricorso alla metodologia della formazione a distanza.
2. La Regione, in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.) e con l'Università, promuove e sostiene azioni di ricerca didattica e sperimentazione di nuove metodologie per l'apprendimento.
3. La Regione può istituire borse di studio per soggetti laureati che presentino progetti di ricerca per l'innovazione didattica, da realizzarsi anche presso associazioni o altri soggetti senza fini di lucro, che abbiano sede operativa in Liguria.

TITOLO V NORME FINALI

CAPO I MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DI NORME

SEZIONE I MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15/2006

Articolo 94 (Modifica all'articolo 9 della l.r. 15/2006)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 15/2006 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione sostiene azioni programmate dalle Istituzioni Scolastiche e Formative, volte a migliorare i livelli di qualità dell'offerta educativa, attivando progetti sperimentali di sostegno al raccordo tra i diversi gradi e ordini di scuole, all'integrazione con gli Enti locali nonché volti alla valorizzazione della collaborazione tra scuola, famiglie e studenti.”.

Articolo 95 (Modifica all'articolo 14 della l.r. 15/2006)

1. L'articolo 14 della l.r. 15/2006 è sostituito dal seguente:

“Articolo 14 (Progetti multisettoriali)

1. La Regione, attraverso il Sistema educativo regionale, definisce i Centri di formazione integrata quali strumenti di formazione globale atti a prevenire ed abbattere la dispersione scolastica, nonché volti

- al recupero di minori a rischio di esclusione sociale.
2. I Centri di formazione integrata operano anche attraverso progetti multisettoriali, annuali o pluriennali, capaci di coinvolgere i minori al di fuori del tempo scuola e tesi all'integrazione degli interventi territoriali a sostegno della crescita dei minori a rischio.
 3. Quanto disposto ai commi 1 e 2 è normato nella legge regionale sul Sistema educativo regionale di istruzione, formazione ed orientamento.

Articolo 96
(Inserimento di articolo nella l.r. 15/2006)

1. Dopo l'articolo 39 della l.r. 15/2006 è inserito il seguente:

“Articolo 39 bis
(Servizi collaterali)

1. Oltre alle funzioni di cui all'articolo 39, l'A.R.S.S.U. collabora con la Regione al fine di gestire e organizzare servizi collaterali al diritto allo studio, anche svolgendo un ruolo di supporto per Province, Comuni, ISA, studenti e famiglie.“.

Articolo 97
(Modifiche all'articolo 40 della l.r. 15/2006)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 15/2006 è sostituita dalla seguente:
“c) il revisore dei conti;”.

Articolo 98
(Modifiche all'articolo 41 della l.r. 15/2006)

1. Al comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 15/2006, le lettere a), b), d), h), i) e k) sono abrogate.
2. Alla lettera j) del comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 15/2006, le parole: “e alienazione” sono soppresse.
3. Il comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 15/2006 è abrogato.
4. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 41 della l.r. 15/2006, dopo le parole: “dell'Università” sono aggiunte le seguenti: “scelto tra docenti ordinari;”.
5. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 41 della l.r. 15/2006, la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “due”.
6. Le lettere c) e d) del comma 4 dell'articolo 41 sono così sostituite:
“c) un rappresentante dei docenti e ricercatori dell'Università scelto dal Senato accademico;
d) un rappresentante degli studenti universitari scelto dai rappresentanti dei corsi di laurea.”.
7. Le lettere d bis) e d ter) del comma 4 dell'articolo 41 della l.r. 15/2006 sono abrogate.
8. Al comma 5 dell'articolo 41 della l.r. 15/2006, le parole: “a), b), d bis) e d ter)” sono sostituite dalle seguenti: “a) e b)” e le parole da “i componenti di cui alle lettere c) e d) a “dei rispettivi successori.” sono soppresse.

Articolo 99
(Modifiche all'articolo 42 della l.r. 15/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 15/2006, dopo le parole: “Consiglio di Amministrazione”, sono inserite le seguenti: “e della Giunta regionale,”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 15/2006, è inserito il seguente:
“1 bis. Il Direttore generale propone alla Giunta regionale l'approvazione della dotazione organica dell'ente, delle sue modificazioni e del regolamento del personale nonché i piani di attività annuali e pluriennali.”.

Articolo 100
(Sostituzione dell'articolo 43 della l.r. 15/2006)

1. L'articolo 43 della l.r. 15/2006 è sostituito dal seguente:

“Articolo 43
(Revisore dei conti)

1. Il Revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'A.R.S.S.U., valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'Azienda, ai programmi, ai criteri ed alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.
2. Il Revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e successive modifiche ed integrazioni e dura in carica tre anni. Può essere riconfermato una sola volta.”.

Articolo 101
(Modifiche all'articolo 44 della l.r. 15/2006)

1. Al comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 15/2006, le parole: “Ai componenti del Collegio Sindacale” sono sostituite dalle seguenti: “Al Revisore dei conti” e le parole: “; al Presidente del Collegio Sindacale è riconosciuta la maggiorazione del compenso prevista dall'articolo 37, comma 5, del d.P.R. 645/1994” sono sostituite dalle seguenti: “maggiorato del compenso previsto dall'articolo 37, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 (Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti).”.

Articolo 102
(Modifiche all'articolo 45 della l.r. 15/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 15/2006, le parole: “del comparto autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione”.

Articolo 103
(Modifiche all'articolo 47 della l.r. 15/2006)

1. Il comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 15/2006 è sostituito dal seguente:
“2. Il bilancio economico di previsione, predisposto dal Direttore generale dell'Azienda, è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno finanziario a cui il bilancio si riferisce.”.
2. Il comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 15/2006 è abrogato.

Articolo 104
(Modifiche all'articolo 51 della l.r. 15/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 15/2006, le lettere a) e c) sono abrogate.

Articolo 105
(Modifiche all'articolo 52 della l.r. 15/2006)

1. Al comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 15/2006, le parole: “al collegio Sindacale” sono sostituite dalle seguenti: “al Revisore dei conti”.

SEZIONE II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30/2008 E ALLA LEGGE REGIONALE 30/2007

Articolo 106
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 30/2008)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 30/2008 è sostituita dalla seguente:
"a) "Piano triennale": il Piano triennale regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro di cui all'articolo 56 della legge regionale concernente il Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento;"

Articolo 107
(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 30/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 30/2008, le parole: "Programma triennale" sono sostituite dalle seguenti: "Piano triennale".
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 30/2008, le parole: "all'articolo 7, comma 1, lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "al Piano triennale";
3. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 30/2008, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:
 - d bis) le azioni e gli interventi sperimentali, specificandone gli ambiti di realizzazione, i settori di intervento, la tempistica e gli indicatori per la verifica;
 - d ter) i criteri, i parametri e, sulla base della rilevazione dei fabbisogni, i mezzi finanziari necessari per l'attuazione della presente legge, sia per l'assegnazione dei fondi alle Province sia per la ripartizione degli stessi tra le diverse tipologie di intervento;
 - d quater) l'individuazione delle situazioni comportanti il rischio di esclusione a motivo dell'età o della lunga disoccupazione, ai fini dell'articolo 39;
 - d quinquies) la definizione della giovane età, ai fini dell'articolo 45, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
 - d sexies) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi di cui alla l.r. 30/2007, i criteri generali per il riparto delle risorse finanziarie fra i medesimi nonché le diverse tipologie di intervento."
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 30/2008, è aggiunto il seguente:
"4 bis. La Giunta regionale, anche avvalendosi delle analisi svolte dall'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro di cui all'articolo 18 nonché degli esiti delle attività di monitoraggio effettuate a livello regionale in materia di lavori pubblici e di salute e prevenzione sul lavoro, presenta al Consiglio regionale-Assemblea legislativa una relazione contenente la descrizione delle iniziative realizzate nell'anno precedente, i principali risultati ottenuti e le criticità emerse nell'attuazione della presente legge nonché della l.r. 30/2007."

Articolo 108
(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 30/2008)

1. L'articolo 10 della l.r. 30/2008 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10
(Pianificazione provinciale)

1. Le Province, in conformità al Piano d'azione regionale di cui all'articolo 8, approvano annualmente i Piani dei servizi per l'impiego e del lavoro.
2. I Piani di cui al comma 1 contengono:
 - a) gli interventi per l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro previsti dalla presente legge da realizzare nell'anno successivo stabilendo gli obiettivi, le strategie e le risorse necessarie per la loro realizzazione;
 - b) le forme di integrazione dei servizi al lavoro di cui all'articolo 24 con gli interventi di politica sociale di competenza dei Comuni, delle Comunità montane e dei relativi consorzi.

3. I Piani di cui al comma 1 possono, sulla base di motivate esigenze che si dovessero manifestare nel mercato del lavoro a livello locale, effettuare compensazioni, fino al limite massimo del trenta per cento, delle quote di risorse da destinare a ciascuna tipologia d'intervento del Piano d'Azione Regionale. Tali Piani possono inoltre prevedere il cofinanziamento da parte delle Province delle iniziative previste nel Piano d'Azione Regionale nonché il finanziamento da parte delle Province di ulteriori iniziative.”.

Articolo 109

(Modifiche all'articolo 37 della l.r. 30/2008)

1. Il comma 8 dell'articolo 37 della l.r. 30/2008 è sostituito dal seguente:
“8. Il trattamento assicurativo spetta a tutti i lavoratori avviati ai cantieri mentre quello previdenziale assistenziale è dovuto alle sole persone prive di occupazione di cui agli articoli 11 e 52. A tali trattamenti si applicano inoltre le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 (Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana).”.
2. Dopo la lettera d) del comma 11 dell'articolo 37 della l.r. 30/2008, è aggiunta la seguente:
“d bis) la ripartizione tra le Amministrazioni degli oneri finanziari per il pagamento dei trattamenti di cui al comma 8.”.

Articolo 110

(Modifiche all'articolo 49 e all'articolo 51 della l.r. 30/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 30/2008 dopo le parole “mercato del lavoro)” sono inserite le seguenti “ovvero in deroga alle vigenti normative”.
2. Al comma 2 dell'articolo 51 della l.r. 30/2008, le parole: “Gli oneri finanziari per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 sono a carico del soggetto utilizzatore.” sono soppresse.

Articolo 111

(Modifiche all'articolo 52 della l.r. 30/2008)

1. Il comma 4 dell'articolo 52 della l.r. 30/2008 è sostituito dal seguente:
“4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione realizza specifici interventi, individuandoli ai sensi dell'articolo 54, ed attua iniziative di politica formativa e del lavoro ed attività di collocamento mirato attraverso il Sistema dei servizi al lavoro, in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi, pubblici e privati accreditati ai sensi della presente legge, nonché con le associazioni di rappresentanza e tutela delle persone disabili. Tali interventi riguardano in particolare la realizzazione di percorsi di transizione al lavoro, attraverso il coordinamento e l'integrazione degli interventi di inserimento lavorativo con quelli scolastici e formativi, nonché la realizzazione di attività personalizzate di orientamento al lavoro e di azioni individuali di collocamento mirato e di supporto.”.

Articolo 112

(Modifiche all'articolo 59 della l.r. 30/2008)

1. La lettera a) dell'articolo 59 della l.r. 30/2008 è sostituita dalla seguente:
“a) la parte del Piano triennale riguardante diritto al lavoro dei disabili;”.

Articolo 113

(Ulteriori modifiche alla l.r. 30/2008)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera a); all'articolo 9, comma 1, all'articolo 11, comma 1, lettera g), e comma 2; all'articolo 12, comma 1, lettera h), e comma 2; all'articolo 18, comma 2 e comma 3 lettera j); all'articolo 19 comma 1, all'articolo 25 comma 2; all'articolo 39, comma 1; all'articolo 45,

comma 1; all'articolo 54 comma 1; all'articolo 56, comma 1 della l.r. 30/2008, le parole: "Programma triennale" sono sostituite dalle seguenti: "Piano triennale".

Articolo 114
(Modifiche degli articoli 2 e 4 della l.r. 30/2007)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 30/2007 le parole " , si sensi dell'articolo 3" sono soppresse.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 30/2007, le parole: "programmazione regionale di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "parte del Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro riguardante la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;".

Articolo 115
(Modifiche all'articolo 11 alla l.r. 30/2007)

1. Alla comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 30/2007, le parole: "ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "dal Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro".

Articolo 116
(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 30/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 30/2007 le parole: "ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "dal Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro".

Articolo 117
(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 30/2007)

1. Alla comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 30/2007, le parole: "La programmazione regionale di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "Il Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro".

Articolo 118
(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 30/2007)

1. Alla comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 30/2007, le parole: "la programmazione regionale di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "il Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro".

SEZIONE III
ALTRE MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DI NORME

Articolo 119
(Modifiche alla l.r. 25/1996)

1. L'articolo 4 della l.r. 25/1996 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4
(Compensi per le commissioni esaminatrici in materia di formazione professionale)

1. Ai componenti, ivi compresi i segretari, delle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 90 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) è attribuita, per ogni giornata di seduta, un'indennità pari ad euro 51,65, al lordo di ritenute di legge.
2. Al Presidente delle commissioni esaminatrici di cui al comma 1 è attribuita, per ogni giornata di seduta, un'indennità di euro 77,47, al lordo delle ritenute di legge."

Articolo 120 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro);
 - b) la legge regionale 4 luglio 1994, n. 32 (Integrazione alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52);
 - c) la legge regionale 19 gennaio 1995, n. 5 (Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52);
 - d) la legge regionale 12 settembre 1996, n. 42 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52);
 - e) la legge regionale 4 settembre 1997, n. 37 (Modificazioni alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52);
 - f) i commi 1, 2, 3, 5, 8, 9 dell'articolo 24 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro);
 - g) l'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale");
 - h) il titolo III della legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap), ad esclusione dell'articolo 15;
 - i) il comma 5 dell'articolo 7 e l'articolo 56 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme e interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione);
 - j) l'articolo 3 e l'articolo 23 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);
 - k) l'articolo 27 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008);
 - l) l'articolo 7, l'articolo 53, l'articolo 66, l'articolo 67 e l'articolo 68 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro);
 - m) nella deliberazione del Consiglio regionale 22 luglio 2008, n. 33 (Piano regionale per il diritto allo studio universitario anni 2008/2010 di cui all'articolo 58 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 "Norme e interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione"), al punto E) Esonero dalla tassa regionale dell'allegato A), le parole "Il rimborso della tassa regionale non è previsto in caso di trasferimento ad altra Università o per intervenuta rinuncia agli studi universitari." sono soppresse.

CAPO II NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE

Articolo 121 (Informazione e comunicazione)

1. La Regione cura l'attività d'informazione e di comunicazione istituzionale dei servizi e delle attività del Sistema educativo regionale per diffonderne la conoscenza al fine di favorire l'accesso alle prestazioni erogate.
2. Le istituzioni scolastiche e formative assicurano l'attività d'informazione e comunicazione dei servizi e delle attività svolte, con particolare riferimento alle famiglie e agli studenti.

Articolo 122 (Norme transitorie)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, le Province possono richiedere un contributo regionale straordinario per la copertura degli oneri relativi all'attuazione di organici progetti diretti all'accompagnamento della trasformazione dei Centri Provinciali di Formazione Professionale.

2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 è quantificato dalla legge di approvazione del bilancio di previsione.
3. In sede di prima applicazione, il Consiglio di amministrazione dell'A.R.S.S.U. è nominato, con le procedure di cui all'articolo 41, comma 5, della l.r. 15/2006, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La Regione, in attuazione delle disposizioni contenute nel d.P.C.M. 25 gennaio 2008, riconosce l'attività svolta a decorrere dall'annualità 2005-2006, dall'Accademia Italiana della Marina Mercantile, sino alla compiuta definizione del relativo ITS.
5. Al personale già trasferito alle Province dalla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale stesso dall'articolo 51 della stessa l.r. 52/1993.

Articolo 123

(Conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in conformità alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

Articolo 124

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2009, mediante gli stanziamenti iscritti all'Area XI – Istruzione, Formazione, Lavoro – alle seguenti Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
 - 11.101 “Spese per l'istruzione e il diritto allo studio”;
 - 11.103 “Spese per le attività di formazione professionale”;
 - 11.201 “Interventi per l'istruzione e il diritto allo studio”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 90, comma 5, si provvede annualmente con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, dell'U.P.B. 18.102 “Spese di funzionamento”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 11 maggio 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2009, N. 18

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Massimiliano Costa, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 125 in data 12 febbraio 2009;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in 13 febbraio 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 424;
- c) è stato assegnato alla V Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento

- interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 13 febbraio 2009;
- d) la V Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 2 aprile 2009;
- e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con un emendamento alla norma finanziaria nella seduta del 24 aprile 2009;
- f) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 2009;
- f) la legge regionale entra in vigore il 4 giugno 2009.

2. RELAZIONE AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Veschi M.)

“L'educazione è cosa del cuore”, affermava don Bosco nelle sue Lettere. Alle famiglie, agli insegnanti e agli educatori spetta il privilegio e la responsabilità di mettere il proprio cuore all'origine dell'educazione delle nuove generazioni. Perché solo con il cuore si può autenticamente testimoniare l'esempio, che è lo strumento educativo più efficace che esista.

Alla politica e alle istituzioni è invece attribuito il compito di dare ascolto alle voci qualificate che emergono da una realtà sempre più mutevole, di interpretare le esigenze sentite in una società ogni giorno diversa e di adottare le infrastrutture - giuridiche, amministrative ed economiche - che permettano il pieno sviluppo delle giovani generazioni e rendano il “lavoro del cuore” più agevole e fruttuoso.

Con il presente disegno di legge, istitutivo del sistema educativo regionale, la Liguria assolve al compito attribuitoLe dalla Costituzione in seguito alla riforma del Titolo V. Con la svolta federale del 2001 è oggi riservata allo Stato la sola competenza in materia di norme generali sull'istruzione (art. 117 comma 2 lett. n), mentre è affidata alla competenza concorrente di Stato e Regioni la disciplina dell'istruzione (ferme restando le prerogative dell'autonomia scolastica) e alla potestà esclusiva delle regioni l'istruzione e la formazione professionale.

Rivedere in modo organico quanto prodotto negli anni, in tema di istruzione e formazione, rappresenta un processo di adeguamento non più procrastinabile, che rende centrale, in ossequio alla Costituzione, il ruolo della Regione nell'educazione e nella formazione dei propri cittadini, attraverso un unico sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.

Tale sistema fa proprie le recenti evoluzioni del concetto di crescita individuale, non più confinato al periodo dello sviluppo biologico dell'individuo, né alla sua maturazione dal punto di vista giuridico e politico con la maggiore età, né, infine, limitato a quel particolare momento che coincide con l'ingresso nel mondo del lavoro, la conquista dell'indipendenza economica e lo sviluppo di progetti di vita e familiari autonomi rispetto alla famiglia di origine.

La crescita individuale nel suo concetto più moderno, fatto proprio dalle disposizioni nazionali e comunitarie, si sviluppa per l'intera vita della persona ed è un percorso di apprendimento costante (in inglese indicato dall'espressione longlife learning), composto di molte tappe, ognuna delle quali rappresenta il compimento di una e l'inizio della successiva. Questa progressione è naturalmente più evidente nell'età della crescita, ma non cessa con la sua conclusione e si viene oggi a riempire di nuovi contenuti, divenendo formazione permanente dell'adulto e dell'anziano e formazione continua del lavoratore.

Il concetto di crescita individuale, e quindi quello di formazione, ha inoltre visto una dilatazione non solo temporale, ma nel novero stesso dei suoi autori: se un tempo scuola e famiglia esaurivano i soggetti cui era riconosciuto il compito di educare, oggi è serenamente accettato il fatto che un rilevante contributo alla formazione della persona-cittadino venga dall'apporto del mondo dell'associazionismo - laico o confessionale - e dal terzo Settore. E' a queste realtà che viene infatti sempre più spesso affidata l'educazione non formale del minore e la formazione permanente dell'adulto, temi di cui si occupa il ddl.

Il superamento dell'idea di formazione ed educazione come mero trapasso di nozioni da insegnante a discepolo è alla base della nuova normativa, che mira al contrario a valorizzare un'educazione fatta di condivisione di esperienze di vita.

La formazione professionale è particolarmente indicata a questo scopo perché con essa si educa insegnando un lavoro, che è fatto innanzitutto dalla propria esperienza.

La formazione professionale così riformulata coltiva anche l'ambizione di uscire da quella sorta di “serie B” cui è da decenni relegata rispetto all'istruzione, nei confronti della quale si avvantaggia del taglio marca-

tamente professionalizzante e del più forte legame con la realtà territoriale di riferimento, pur condividendo con l'istruzione la tensione a formare cittadini consapevoli e non soltanto lavoratori professionisti.

Il disegno di legge riordina e razionalizza anche le esperienze formative in contesti di lavoro come l'alternanza scuola-lavoro e lo stage, adeguandosi alle normative nazionali di riferimento e facendo chiarezza in un settore la cui oscurità è troppo spesso stata utilizzata per attingere a manodopera gratuita al di fuori di ogni contesto autenticamente formativo. Particolare attenzione è infine riservata all'apprendistato e al tirocinio.

Venendo ad aspetti più tecnici e concentrandosi più strettamente sulla formazione professionale, la vigente legge regionale 52/1993, che nel corso degli anni ha subito innumerevoli modifiche ed integrazioni, appare oggi come una normativa ormai obsoleta, anche alla luce delle nuove disposizioni normative nazionali e comunitarie. Infatti, sotto molteplici aspetti - quali ad esempio l'educazione degli adulti, le certificazioni di competenze, i crediti formativi e l'accreditamento delle sedi formative - l'evoluzione del contesto ha portato alla creazione di istituti che non sono attualmente presenti nella vigente legislazione regionale di settore.

Si rendeva pertanto quanto mai necessaria un'opera di aggiornamento e profonda revisione delle disposizioni relative alla formazione professionale stessa, adeguando i percorsi formativi alle mutate esigenze del mondo del lavoro e ad una logica di maggior integrazione col mondo dell'impresa.

Il testo che si propone, pertanto, ha sicuramente il respiro di una complessiva e profonda riforma del settore e contiene le norme generali regolatrici della materia, norme che necessariamente dovranno essere successivamente dettagliate, per le parti operative, da disposizioni di carattere non legislativo. Ciò in un'ottica, non più rinunciabile, di delegificazione delle disposizioni non aventi un contenuto necessariamente inseribile in legge.

In altre parole, ci si è posti l'obiettivo di elaborare una disciplina regionale che, in una logica di semplificazione e snellimento del corpo normativo vigente, contenga, in un unico strumento, le norme regionali di riferimento, consentendo agli Enti locali, agli operatori del settore, agli studenti, alle loro famiglie e ai cittadini in generale una chiara e sintetica visione d'insieme delle politiche e degli interventi regionali in materia.

Il disegno di legge è stato redatto secondo il principio della condivisione e della cooperazione tra i vari livelli di governo del territorio, sia per quanto riguarda le scelte sia in relazione al decentramento delle funzioni, nonché ponendosi l'obiettivo di finalizzare l'intervento pubblico, regionale e degli Enti locali, a una logica di programmazione. Pertanto, in stretta applicazione del principio di sussidiarietà, la Regione si è riservata le funzioni generali di indirizzo e programmatiche di livello sovra-provinciale, lasciando agli Enti locali territoriali importanti funzioni gestionali e organizzative. Esso tiene conto altresì di positivi risultati delle iniziative sperimentali intraprese dalla nostra regione al fine di delineare un sistema regionale integrato, con l'attuazione di percorsi triennali e quadriennali gestiti in una prima fase direttamente dalla Regione e successivamente attribuiti alle Province.

In un modello policentrico, quale quello che è delineato nel presente disegno di legge, articolato sulle caratteristiche e sulle prerogative di più soggetti, prioritaria è sicuramente la valorizzazione dell'insostituibile ruolo delle Istituzioni scolastiche nella crescita culturale ed educativa degli studenti nonché delle loro autonome scelte organizzative e educative. Importante, inoltre, è il ruolo riservato ai destinatari finali degli interventi, prioritariamente gli studenti e le loro famiglie, con la finalità di creare un servizio quanto più flessibile, delineato in base alle necessità dell'utenza e aperto alle esigenze di cambiamento che provengono dal tessuto sociale.

Opportuni e necessari raccordi sono stati effettuati con la normativa in materia di lavoro. In particolare, attraverso i contenuti del Piano regionale dell'offerta formativa, dell'orientamento e dell'inserimento al lavoro, vengono ricollegate le politiche regionali in materia di formazione, apprendistato, orientamento e avviamento al lavoro con quelle più specificamente riguardanti il lavoro. Conseguentemente, sono state modificate le disposizioni della legge regionale 13 agosto 2007 n.30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e 1 agosto 2008 n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro), soprattutto nella parte riguardante la programmazione degli interventi. Sono state inoltre apportate alcune modificazioni alla legge regionale 8 giugno 2006 n.15 (Norme e interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) al fine di meglio corrispondere ai nuovi compiti assegnati all'Azienda regionale per i servizi scolastici ed universitari (A.R.S.S.U.), adeguandone la struttura organizzativa. Ultimo, ma non certo per importanza, il legame fra il sistema educativo regionale e il testo unico in materia di minori e giovani approvato lo scorso marzo.

Il valore del presente ddl si coglie quindi appieno soltanto ampliando lo sguardo verso gli altri interven-

ti che, nel corso della legislatura, hanno ridisegnato l'assetto normativo della Liguria, affidando a Testi Unici la disciplina delle principali materie. Dal punto di vista della tecnica legislativa, non fa eccezione nemmeno il presente disegno di legge, vero e proprio testo unico nelle materie della formazione e dell'istruzione attraverso l'espressa abrogazione di cinque testi di legge preesistenti e il riassetto complessivo delle disposizioni interessate dalle nuove disposizioni introdotte.

Questo insieme di interventi ridisegnano un quadro normativo al centro del quale viene posta la persona, della quale debbono essere potenziate, fin dall'infanzia, le capacità analitiche e critiche, perché l'educazione non ha come suo fine ultimo la creazione di una colta massa, ma la formazione di cittadini responsabili. Per questo motivo il disegno di legge in esame fa proprio, attraverso la centralità data alla persona/studente, quello che secondo Lord Baden Powell, fondatore dello scoutismo, è "il segreto di un'educazione efficace: convincere ogni allievo ad imparare da sé, invece di istruirlo cercando di infilargli dentro solo delle conoscenze stereotipate".

Credo e penso che la riforma all'esame di quest'Aula, intrapresa con lo spirito che ho descritto, possa contribuire a realizzare quanto affermava uno dei Padri costituenti della nostra Repubblica, Piero Calamandrei: "trasformare i sudditi in cittadini è miracolo che solo la scuola può compiere".

Alla nostra approvazione condivisa il compito di dimostrare che ai miracoli si può ancora credere.

Relazione di minoranza (Consigliere Garibaldi G.)

Il testo del Disegno di Legge, in esame oggi in Consiglio regionale, non ci trova sulla stessa linea di consenso manifestata dalla maggioranza in quanto, come già espresso in sede di Commissione, troviamo che, in special modo alcuni articoli, e di conseguenza il testo nella sua totalità sia piuttosto confuso e molto ripetitivo in alcune parti.

E' un articolato piuttosto pesante con addirittura più di 120 articoli, che difficilmente, a nostro parere, riusciranno a dare chiarezza e concrete direttive ad un settore così importante come è l'istruzione, la formazione e l'orientamento destinato ai nostri giovani, alla loro formazione scolastica che dovrà introdurli nel difficoltoso, specialmente in questo momento, mondo del lavoro.

Inoltre, esprimiamo anche il nostro dissenso, per il metodo con cui si è svolto il lavoro preliminare di esame del provvedimento in Commissione; non ci sono stati i tempi adeguati per una discussione aperta e democratica.

Tutto ciò premesso, concludo esprimendo il nostro dissenso sul testo in esame, e preannunciando il nostro voto di astensione.

Relazione di minoranza (Consigliere Saldo G.)

Il presente disegno di legge, seppur condivisibile in linea di principio, non ci pare convincente per i contenuti e le modalità con cui è stato attuato.

In particolare, esprimiamo dei dubbi sulla capacità che tale provvedimento avrà di raggiungere gli obiettivi prefissati, e cioè dare una reale formazione ai nostri giovani per garantire loro un effettivo accesso al mondo del lavoro e, dunque, che la spesa prevista possa dare veramente dei risultati, e cioè posti di lavoro.

Concludendo, anticipiamo fin da ora il nostro voto di astensione.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 7

- *La legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 è pubblicata nel B.U. 9 luglio 2008, n. 9;*

Nota all'articolo 11

- *La legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 è pubblicata nel B.U. 14 giugno 2006, n. 9;*

Nota all'articolo 12

- *Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 è pubblicato nella G.U. 10 agosto 1999, n. 186, S.O.;*
- *La legge 15 marzo 1997, n. 59 è pubblicata nella G.U. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.*

Nota all'articolo 17

- *La legge 5 febbraio 1992, n. 104 è pubblicata nella G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.*

Note all'articolo 32

- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 è pubblicata nella G.U. 5 maggio 2005, n. 103;
- La legge 28 marzo 2003, n. 53 è pubblicata nella G.U. 2 aprile 2003, n. 77;
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 è pubblicata nella G.U. 5 maggio 2005, n. 103;
- La legge 28 marzo 2003, n. 53 è pubblicata nella G.U. 2 aprile 2003, n. 77.

Nota all'articolo 34

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 è pubblicato nella G.U. 11 aprile 2008, n. 86.

Nota all'articolo 35

- La legge 17 maggio 1999, n. 144 è pubblicata nella G.U. 22 maggio 1999, n. 118, S.O.

Nota all'articolo 37

- La legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 è pubblicata nel B.U. 24 gennaio 2007, n. 2.

Note all'articolo 38

- Il decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276 è pubblicato nella G.U. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.;
- La legge 14 febbraio 2003, n. 30 è pubblicata nella G.U. 26 febbraio 2003, n. 47.

Note all'articolo 46

- La legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 è pubblicata nel B.U. 6 agosto 2008, n. 11.

Note all'articolo 48

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 è pubblicato nella G.U. 19 maggio 2006, n. 115;
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 è pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

Nota all'articolo 51

- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è pubblicato nella G.U. 31 ottobre 1990, n. 255, S.O.

Note all'articolo 56

- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 è pubblicato nella G.U. 8 gennaio 1998, n. 5;
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 è pubblicata nella G.U. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.;
- La legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 è pubblicata nel B.U. 22 agosto 2007, n. 14;
- La legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 è pubblicata nel B.U. 2 settembre 1998, n. 11;
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 è pubblicato nella G.U. 12 novembre 1994, n. 265, S.O.;
- La legge 23 dicembre 1998, n. 448 è pubblicata nella G.U. 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.

Nota all'articolo 58

- La legge regionale 4 novembre 2004, n. 19 è pubblicata nel B.U. 17 novembre 2004, n. 10;

Nota all'articolo 64

- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 è pubblicato nella G.U. 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.

Note all'articolo 66

- La legge regionale 8 giugno 2007, n. 15 è pubblicata nel B.U. 4 aprile 2007, n. 8;

Note all'articolo 69

- La legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 è pubblicata nel B.U. 31 maggio 2006, n. 8;
- La legge regionale 1° agosto 2008, n. 26 è pubblicata nel B.U. 6 agosto 2008, n. 11;

Nota all'articolo 70

- *Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 è pubblicato nella G.U. 5 novembre 1996, n. 259;*

Nota all'articolo 84

- *La legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 è pubblicata nel B.U. 2 settembre 1998, n. 11;*

Nota all'articolo 85

- *Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è pubblicato nella G.U. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.;*

Note all'articolo 90

- *La legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 è pubblicata nel B.U. 19 giugno 1996, n. 13;*
- *La legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 è pubblicata nel B.U. 13 luglio 1994, n. 15;*
- *La legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 è pubblicata nel B.U. 19 aprile 1995, n. 8;*

Nota all'articolo 100

- *Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 è pubblicato nella G.U. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.;*

Nota all'articolo 101

- *Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 è pubblicato nella G.U. 23 novembre 1994, n. 274, S.O. ;*

Note all'articolo 109

- *La legge 6 agosto 1975, n. 418 è pubblicata nella G.U. 29 agosto 1975, n. 230;*
- *La legge 2 aprile 1968, n. 424 è pubblicata nella G.U. 18 aprile 1968, n. 100;*

Note all'articolo 120

- *La legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 è pubblicata nel B.U. 2 settembre 1998, n. 11;*
- *La legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 è pubblicata nel B.U. 14 aprile 1999, n. 6;*
- *Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è pubblicato nella G.U. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.;*
- *La legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 è pubblicata nel B.U. 4 maggio 1994, n. 11;*
- *La legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 è pubblicata nel B.U. 14 giugno 2006, n. 9;*
- *La legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 è pubblicata nel B.U. 22 agosto 2007, n. 14;*
- *La legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 è pubblicata nel B.U. 29 aprile 2008, n. 4;*
- *La legge regionale 1° agosto 2006, n. 15 è pubblicata nel B.U. 14 giugno 2006, n. 9.*

Nota all'articolo 122

- *La legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 è pubblicata nel B.U. 24 novembre 1993, n. 24.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Lavoro e Cultura – Settore Sistema regionale della formazione e dell'orientamento.

CORTE D'APPELLO DI GENOVA

Sentenza 29 aprile 2009 n. 468 nel procedimento in grado d'appello promosso da Oliva Pietro contro Falciani Graziano (pubblicazione ai sensi dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570)

DISPOSITIVO DI SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai seguenti magistrati:

dott. Maria Teresa Bonavia	Presidente
dott. Rosa Maria Di Virgilio	Consigliere relatore
dott. Leila Maria Sanna	Consigliere

alla pubblica udienza del 29 aprile 2009 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

La Corte, pronunciando in via definitiva, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello proposto da Oliva Pietro avverso la sentenza resa dal Tribunale di Genova n. 571 del 9/16 febbraio 2009, che conferma.

Condanna Oliva Pietro a rifondere a Falciani Graziano le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.200,00 per diritti, euro 5.000,00 per onorari ed euro 100,00 per esborsi, oltre oneri tariffari, previdenziali e fiscali nella misura di legge.

IL PRESIDENTE
Maria Teresa Bonavia

Direttore responsabile: Mario Gonnella

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)
